



CAPITOLATO TECNICO

Località: STABILIMENTO MILITARE PROPELLENTI – FONTANA LIRI (FR) – ID 1659

Oggetto: Concessione in gestione della centrale idroelettrica dello Stabilimento Militare Propellenti di Fontana Liri (adeguamento funzionale, esercizio, gestione e manutenzione)

Piazza della Marina, 4– 00196 ROMA
Posta elettronica: aid@aid.difesa.it
Posta elettronica certificata: aid@postacert.difesa.it
Tel: 06/36804563 Fax: 06/3680 3921
P.I. 07281771001 – C.F. 97254170588



INDICE

Sezione I	Natura ed oggetto della Concessione	5
1	Disposizioni generali	5
2	Definizioni ed Acronimi	5
3	Obiettivi	5
4	Documenti facenti Parte Integrante del Contratto	6
5	Condizioni Generali di Contratto	7
6	Oggetto della Concessione	7
7	Descrizione degli Spazi	7
8	Inizio e durata della Concessione	7
8.1	Modifiche della Durata della Prestazione	8
8.2	Emissione di Ordine in Pendenza della Stipulazione del Contratto	8
9	Procedure di Consegna e Riconsegna	8
9.1	Consegna	8
9.2	Riconsegna	9
Sezione II	Obbligazioni del Concessionario e del Concedente	9
10	Oneri del concedente	9
11	Vigilanza e controlli	11
12	Personale	11
12.1	Accesso allo Stabilimento	11
12.2	Obblighi per il Personale	11
12.3	Doveri del personale	12
Sezione III	Disciplina delle Prestazioni: Progettazione ed esecuzione	12
13	Progettazione ed esecuzione dei lavori	12
13.1	Progettazione definitiva e Verifica del progetto	13
13.2	Progettazione Esecutiva, Verifica e Validazione	14
13.3	Esecuzione dei Lavori	15
14	Collaudo dei i Lavori	16
15	Responsabile Unico del Procedimento, Direttore dei Lavori e Direttore dell'Esecuzione	17
Sezione IV	Disciplina delle prestazioni: Gestione	18
16	Descrizione delle prestazioni: Gestione del Servizio – Manutenzione Ordinaria e straordinaria	18
16.1	Corrispettivo della Concessione e Valore della Concessione	19

16.2	Valore della Concessione	19
16.3	Canone di Concessione.....	19
17	Tariffe e Sistemi di Misurazione.....	21
18	Rischi della Concessione.....	21
18.1	Modifiche Normative e regolamentari	23
Sezione V	Equilibrio e revisione del PEF.....	23
19	Equilibrio economico-finanziario	23
20	Riequilibrio economico-finanziario	23
Sezione VI	Cauzione e Garanzie.....	24
21	Cauzioni	24
22	Polizze Assicurative	24
23	Documentazione Inerente il finanziamento degli investimenti.....	27
Sezione VII	Vicende della Concessione.....	27
24	Varianti In corso di Concessione	27
25	Sospensione e proroga dei servizi	28
26	Cause di forza maggiore.....	30
27	Fallimento del concessionario	30
28	Monitoraggio del PEF e resoconto economico-gestionale	30
29	Penali per Ritardi ed Inadempienze	31
30	Referenti della Concessione.....	32
31	Affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi	33
32	Sicurezza	33
33	Subappalto.....	33
34	Subconcessione	34
35	Cessione del contratto	34
36	Certificato di Verifica di conformità e dello Stato delle strutture e delle attrezzature al momento della scadenza della Concessione	35
37	Risoluzione e recesso.....	35
37.1	Clausola risolutiva espressa	35
37.2	Risoluzione per Inadempimento del Concessionario	36
37.3	Risoluzione per inadempimento del Concedente	39
37.4	Recesso della convenzione	40
37.5	Risoluzione per Forza Maggiore.....	41
37.6	Risoluzione del contratto per reati accertati e decadenza della attestazione di qualificazione... 41	
37.7	Sostituzione del Concessionario.....	42
38	Esecuzione in danno	43
39	Cessazione, revoca per motivi di interesse pubblico	43

Sezione VIII Norme Finali43

40	Responsabilità	43
41	Proprietà intellettuale	44
42	Registrazione – Spese relative alla stipula del Contratto e Regime tributario	44
43	Obbligo di Tracciabilità dei flussi finanziari	44
44	Trattamento di dati personali	45
45	Risoluzione delle Controversie	45

Allegato 1: Matrice dei Rischi

Tabella 1 – Allocazione dei rischi in fase di Progettazione	2
Tabella 2 – Allocazione dei rischi in fase di Costruzione	4
Tabella 3 – Allocazione dei rischi in fase di Gestione	7

Sezione I Natura ed oggetto della Concessione

1 Disposizioni generali

Le condizioni e modalità di esecuzione delle prestazioni contrattuali sono quelle indicate nelle successive Sezioni del presente Capitolato e nell'offerta presentata in sede di gara. Per quanto non previsto nel presente Capitolato si rinvia alle disposizioni di Legge e di Regolamento vigenti in materia.

2 Definizioni ed Acronimi

Nell'ambito del presente documento sono usati le seguenti definizioni ed acronimi:

- *Amministrazione*: Agenzia Industrie Difesa - Stazione Appaltante (Concedente);
- *Concessionario*: l'Operatore che stipula la Concessione con l'Amministrazione;
- *Capitolato*: il presente documento;
- *Contratto*: il contratto stipulato tra l'Amministrazione e il Concessionario;
- *Prestazione*: il servizio di gestione dell'impianto idroelettrico oggetto del presente documento previa progettazione e realizzazione dei lavori di riqualificazione;
- *Codice*: Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.;
- *Regolamento*: DPR 207/20 10 e s.m.i. per le parti ancora vigenti;
- *RUP*: Responsabile Unico del Procedimento (Amministrazione);
- *DEC*: Direttore dell'Esecuzione del contratto (Amministrazione);
- *RDC*: Responsabile di Commessa (Concessionario)
- *PEF*: Piano Economico Finanziario;
- *Centrale*: Centrale idroelettrica situata all'interno dello Stabilimento militare Propellenti di Fontana Liri, oggetto del Servizio, identificata e descritta nell'allegato Studio di fattibilità e pienamente conosciuta dal Concessionario fin dalla fase di gara a seguito del sopralluogo obbligatorio.

3 Obiettivi

Nell'ambito del "Piano di rilancio e competitività" dell'Agenzia Industrie Difesa, la disponibilità di un Partner industriale interessato alla gestione della Centrale Idroelettrica di Fontana Liri persegue l'obiettivo di rifunzionalizzare e gestire efficientemente un importante asset di produzione energetica per consentire all'Agenzia di garantire il necessario approvvigionamento energetico allo Stabilimento Militare Propellenti, in cui è situata la centrale idroelettrica.

L'impianto idroelettrico "Polverificio" costruito all'interno dello stabilimento militare Propellenti nel comune di Fontana Liri (FR) e alimentato dal fiume Liri, è stato utilizzato negli anni scorsi, fino al 2019, quale fonte di approvvigionamento energetico per lo Stabilimento e per la vendita del surplus di energia sul mercato. A seguito dell'obsolescenza degli impianti e del decadimento delle caratteristiche prestazionali e di sicurezza degli ambienti di lavoro, nel 2019 è stata interrotta l'operatività della centrale.

Nell'ottica di rilanciare la produzione industriale dello Stabilimento, si rende quindi necessario e conveniente riavviare la produzione di energia elettrica.

Tuttavia, vista la necessità di effettuare importanti interventi di adeguamento a norma e rifunzionalizzazione anche con tecnologie innovative, di dotarsi di *know how* specifico non disponibile per collocamento a riposo del personale dello stabilimento, e infine per gestire al meglio la funzione commerciale con le normative attuali sul mercato energetico, si è scelto di individuare un partner con competenze adeguate che possa riavviare l'impianto e gestirlo con la massima efficienza garantendo per se' stesso margini soddisfacenti sull'attività di gestione e all'Agenzia la copertura del fabbisogno energetico e il rinnovamento dell'infrastruttura.

Lo scopo attuale dell'Agenzia è quello di riprendere l'attività di produzione della centrale e, grazie a questa, garantirsi l'approvvigionamento di energia elettrica necessario ai consumi dello Stabilimento nel suo complesso.

Inoltre, all'operatore economico verrà trasferito tutto il rischio di impresa (capitale investito, capacità e disponibilità produttiva, andamento dei mercati ecc.), tenendo indenne l'Agenzia dai rischi di attività di impresa (produzione energetica) che non fanno parte del proprio *core business*.

Al tempo stesso, attraverso un meccanismo premiante, l'Agenzia potrà beneficiare di una quota dei ricavi realizzati dal Partner, che, mediante le proprie capacità tecniche, economiche e commerciali, massimizzerà la redditività dell'investimento.

A tal fine, l'operatore economico partner, dotato delle necessarie competenze tecnologiche, gestionali e di adeguata capacità finanziaria e imprenditoriale, assume l'onere e il rischio legati all'investimento iniziale, i costi relativi alla gestione e alla manutenzione della centrale, nonché l'attività di vendita sul mercato dell'energia.

Il partner vedrà riconosciuto il proprio impegno finanziario e organizzativo attraverso la vendita di energia sul mercato per la quota eccedente il fabbisogno dell'Agenzia, per un periodo di 15 anni al massimo.

Al termine del contratto, l'Agenzia si troverà ad avere un asset strategico completamente rinnovato e professionalmente gestito nel tempo.

4 Documenti facenti Parte Integrante del Contratto

Fanno parte integrante e sostanziale della Concessione:

- il presente Capitolato;
- lo Studio di fattibilità Tecnico ed Economico;
- l'offerta presentata in sede di gara, comprensiva di:
 - Progetto di Adeguamento;
 - Piano di Manutenzione;
 - Piano di Gestione;
- il progetto definitivo ed il progetto esecutivo approvati dall'Amministrazione;

- la Matrice dei Rischi.

5 Condizioni Generali di Contratto

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte del Concessionario equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi, dei regolamenti e di tutta la normativa vigente in materia di appalti e concessioni.

Il Concessionario con la firma del contratto accetta espressamente e per iscritto, a norma degli articoli 134 comma 1, comma 2, e 1342 del Codice civile, tutte le clausole previste nel presente Capitolato, nonché le clausole contenute in disposizioni di legge e regolamenti nel presente atto richiamate.

L'interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente Capitolato deve essere fatta tenendo conto delle finalità perseguite con il contratto.

6 Oggetto della Concessione

Costituisce oggetto del presente Capitolato l'affidamento per la Concessione, ex art. 164 e ss. del D.Lgs. n. 50 del 2016, del servizio di Gestione della Centrale Idroelettrica situata all'Interno dello Stabilimento Militare "Propellenti" di Fontana Liri (FR).

La Concessione comprende, oltre al servizio di Gestione, anche l'attività di progettazione (redazione del progetto definitivo ed esecutivo), previa acquisizione del progetto di fattibilità in sede di offerta, nonché l'esecuzione di tutte le opere e prestazioni, per la riqualificazione e l'adeguamento normativo della Centrale, inclusa l'esecuzione delle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria durante l'intero periodo di durata della Concessione.

7 Descrizione degli Spazi

Gli immobili affidati al Concessionario sono descritti nello Studio di Fattibilità Tecnica ed Economica e compiutamente conosciuti dal Concessionario a seguito del sopralluogo obbligatorio.

8 Inizio e durata della Concessione

Le prestazioni contrattuali decorreranno dalla data del verbale di consegna della Centrale a firma del RUP o del Direttore dell'Esecuzione del Contratto e del Concessionario.

Se nel giorno fissato e comunicato, il Concessionario non si presenta o se il verbale di avvio dell'esecuzione, firmato dal Direttore dell'Esecuzione, ed inviato anche a mezzo pec al Concessionario, non viene restituito entro 30 (trenta) giorni, anche a mezzo pec, sottoscritto digitalmente, viene fissato dal Direttore dell'Esecuzione un nuovo termine, decorso inutilmente il quale, l'Amministrazione ha la facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione.

La decorrenza del termine contrattuale resta comunque quella della data di prima convocazione.

La Concessione, che decorrerà dalla data di sottoscrizione del contratto, in linea con quanto prescritto dall'art. 168, comma 1 del Codice, avrà la **durata di anni 15 (quindici)**, nei quali non è ricompreso il termine assegnato per la progettazione definitiva ed esecutiva, per l'esecuzione dei lavori e per il collaudo (massimo 12 mesi).

L'impianto idroelettrico dovrà essere avviato alla produzione entro 12 mesi dalla data della stipula del contratto, salvo ritardi dovuti a problematiche non imputabili all'aggiudicatario (ad esempio ritardi autorizzativi degli Enti preposti). Non rientrano fra le problematiche non imputabili all'aggiudicatario eventuali ritardi nelle forniture da parte di terzi.

Al termine della gestione nulla sarà dovuto all'aggiudicatario a qualsivoglia titolo e forma da parte si Agenzia Industrie Difesa, che entrerà nell'incondizionata fruibilità dell'impianto così come realizzato

8.1 Modifiche della Durata della Prestazione

L'Amministrazione, ai sensi dell'art. 106 comma 11 del Codice, si riserva la possibilità di prorogare la durata del contratto limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente, ovvero, in caso di alienazione dell'immobile, nelle more della definizione della medesima alienazione. Il Concessionario si impegna, in via eventuale, a garantire il corretto e pieno funzionamento dell'impianto fino all'individuazione del nuovo gestore, quindi fino al completamento delle procedure per la sua selezione ed al suo subentro.

8.2 Emissione di Ordine in Pendenza della Stipulazione del Contratto

L'Amministrazione, fermo restando quanto previsto dall'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016, si riserva di richiedere l'avvio della prestazione contrattuale con apposito verbale di avvio dell'esecuzione a firma del Direttore dell'Esecuzione e del Concessionario anche in pendenza della stipulazione del contratto, previa costituzione del Deposito Cauzionale definitivo di cui all'articolo Sezione VI della Polizza di cui alla 0, previa presentazione della documentazione inerente il finanziamento degli investimenti indicata all'articolo Sezione VI.23. In tal caso il verbale di consegna indica le prestazioni che il Concessionario deve immediatamente eseguire.

9 Procedure di Consegna e Riconsegna

9.1 Consegna

1. A seguito dell'aggiudicazione e dopo la stipula del contratto di Concessione, si procederà alla consegna al Concessionario della Centrale.
2. La consegna dell'impianto avverrà con apposito verbale, sottoscritto dall'Amministrazione e dal Concessionario.
3. Il Concessionario dichiara di accettare i complessi immobiliari, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano attualmente, stato perfettamente noto all'aggiudicatario che si impegna ad utilizzarli

solo dopo avervi effettuato, a sua cura e spese e sotto la propria responsabilità, tutti i lavori di adeguamento e straordinaria manutenzione necessari per rendere praticabili e sicuri i complessi medesimi.

9.2 Riconsegna

1. Alla naturale scadenza della Concessione, ovvero entro i 30 (trenta) giorni successivi alla notificazione della revoca o della risoluzione o della decadenza disposte per qualsiasi titolo ai sensi del presente Capitolato, il Concessionario è obbligato a riconsegnare all'Amministrazione, l'Impianto, comprese le addizioni e le migliorie, in soddisfacente stato di manutenzione e conservazione, libero da persone o cose, unitamente alla relativa documentazione tecnica aggiornata, con espressa esclusione, a qualunque titolo, di qualsiasi forma di indennizzo o di corrispettivo a carico dell'Amministrazione. Ciò anche per eventuali investimenti effettuati dal Concessionario e non interamente ammortizzati.
2. Nel caso di inottemperanza, l'Amministrazione procederà allo sgombero d'ufficio a spese del Concessionario, rivalendosi sulla cauzione di cui alla successiva Sezione VI), e senza alcun pregiudizio di ogni altra azione che possa competere all' Amministrazione stessa.
3. All'atto della riconsegna dell'Impianto verrà redatto, in contraddittorio tra le parti, un verbale di riconsegna attestante la consistenza e lo stato di manutenzione dell'Impianto. Ogni danno accertato comporterà per il Concessionario, oltre al pagamento dei costi necessari per ripristinare il corretto stato di manutenzione e di efficienza, l'obbligo del risarcimento.
4. L'immobile dovrà essere restituito in perfetto stato di manutenzione all'amministrazione Concedente e in condizioni adeguate per garantire il proseguimento delle attività in sicurezza e in conformità alle norme in materia ambientale.

Sezione II Obbligazioni del Concessionario e del Concedente

10 Oneri del concedente

Saranno a carico dell'Amministrazione:

1. La messa a disposizione della Centrale con i relativi accessori e pertinenze, per l'intera durata della Concessione, con possibilità di accesso del personale del Concessionario, che sarà stato preventivamente identificato e verificato come più innanzi illustrato;
2. La Vigilanza sull'impianto, attraverso il normale servizio di vigilanza espletato sullo Stabilimento. Rimane in carico al Concessionario ogni onere legato alla custodia e alla salvaguardia degli immobili e degli impianti oggetto di Concessione.
3. Il mantenimento della Concessione idrica riguardante la piccola derivazione a servizio della Centrale, compresi tutti gli adempimenti amministrativi necessari. L'onere concessorio,

attualmente pari a circa 50.000 €/anno sarà invece a carico del Concessionario che lo verserà al Concedente ogni anno in sede di liquidazione del canone concessorio, sulla base della quietanza di pagamento inviata al Concessionario.

Nessun altro onere sarà a carico dell'Amministrazione.

Il Concedente si impegna a:

- a. esaminare e approvare il Progetto Definitivo ed Esecutivo, presentato dal Concessionario nei termini di cui ai successivi artt. Sezione III.13 Sezione III.13.1 del presente capitolato e completare le attività di validazione o formulare le eventuali osservazioni e prescrizioni;
- b. in caso di osservazioni e prescrizioni, completare l'esame del Progetto Esecutivo, come modificato dal Concessionario su richiesta del Concedente, entro i termini indicati all'art. Sezione III.13.2;
- c. effettuare le operazioni di consegna dell'Area/immobili libere da persone e/o cose, vincoli amministrativi e diritti di terzi nel rispetto dei tempi previsti dal Cronoprogramma, mettendo a disposizione del Concessionario tutte le aree e gli spazi indicati nello Studio allegato;
- d. compiere nel più breve tempo possibile e comunque nel rispetto dei tempi previsti dal Cronoprogramma, tutte le attività amministrative di sua competenza necessarie all'Intervento in relazione alla realizzazione dei lavori ed all'Erogazione dei Servizi;
- e. prestare al Concessionario ogni ragionevole assistenza e ogni autorizzazione di sua competenza in relazione ad attività e provvedimenti amministrativi o regolamentari di competenza di enti o amministrazioni diverse dal Concedente, attivandosi nel più breve tempo possibile e comunque entro 15 giorni dalla richiesta scritta del Concessionario;
- f. cooperare con il Concessionario per dar luogo all'avviamento dei Servizi e svolgere ogni altra attività di sua competenza necessaria per assicurare l'avvio dell'erogazione di tutti i Servizi.
- g. richiedere informazioni ed effettuare controlli con poteri, tra gli altri, di ispezione, accesso e acquisizione della documentazione e delle notizie utili in ordine al rispetto degli obblighi contrattuali da parte del Concessionario;
- h. vigilare sulla corretta erogazione dei Servizi da parte del Concessionario in conformità ai livelli generali di qualità riferiti al complesso delle prestazioni e i livelli specifici di qualità riferiti alla singola prestazione da garantire all'utente, così come descritti nel presente Capitolato di gestione dell'Opera, e adottare le eventuali direttive che si rendano necessarie.

Il Concedente si impegna a trasmettere prontamente al Concessionario nel più breve tempo possibile e comunque entro 15 (quindici) giorni dalla relativa adozione, pubblicazione, comunicazione o trasmissione al Concedente, le seguenti informazioni e documenti:

- a. ogni documento rilevante in relazione a eventuali progetti o proposte di modifica della forma giuridica o natura del Concedente;

- b. l'insorgere di motivi di pubblico interesse o di vizi di legittimità che possano rispettivamente determinare la revoca e/o l'annullamento della Concessione;
- c. la comunicazione di risoluzione della Concessione per inadempimento del Concessionario, per inadempimento del Concedente, e di recesso per motivi di pubblico interesse;
- d. ogni altro evento, circostanza o provvedimento che possa avere un effetto pregiudizievole sulla Concessione, sull'Intervento ovvero sulla capacità del Concedente di adempiere alle obbligazioni poste a suo carico dalla presente Convenzione;
- e. ogni altra comunicazione rilevante che il Concedente invierà alla e/o riceverà da qualsiasi altro organo competente relativamente alla Concessione.

11 Vigilanza e controlli

Il Concedente potrà verificare in ogni momento la corretta gestione del servizio.

Il Concessionario si impegna a fornire al Concedente, ove richiesto, ogni documentazione, informazione e notizia utili alla verifica del rispetto, da parte del Concessionario, degli obblighi su di esso gravanti ai sensi della presente Convenzione.

Il Concedente effettuerà anche verifiche mediante i propri uffici individuati per la gestione delle Infrastrutture.

12 Personale

12.1 Accesso allo Stabilimento

Attesa la natura militare dello Stabilimento, tutto il personale che di cui il Concessionario intenda valersi a qualunque titolo per gli scopi del presente contratto, deve essere preventivamente presentato allo Stabilimento mediante idonea documentazione personale. Lo Stabilimento effettuerà le verifiche dovute entro i tempi necessari e potrà rilasciare o meno l'autorizzazione all'accesso ai siti a proprio insindacabile giudizio.

Pertanto, il Concessionario è tenuto a presentare i documenti del personale che devono accedere con congruo anticipo (almeno 20 giorni) rispetto all'effettivo ingresso in Stabilimento.

12.2 Obblighi per il Personale

Il Concessionario è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso del contratto.

Il Concessionario è tenuto ad assicurare la prestazione con personale idoneo sotto il profilo deontologico, professionale e sanitario, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri, nel rispetto delle leggi e regolamenti vigenti in materia o che interverranno nel periodo di decorrenza del contratto, per quanto applicabili, inclusi quelli in materia di igiene e sanità, in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, nonché di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, di ogni altra

disposizione in vigore o che potrà intervenire in costanza di rapporto per la tutela dei lavoratori e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

L'Amministrazione si riserva il diritto di richiedere al Concessionario la documentazione attestante gli adempimenti di tutti i predetti obblighi. Il Concessionario è responsabile dell'osservanza di quanto sopra detto, da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto stesso.

La documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali inclusa la Cassa Edile assicurativi ed infortunistici, nonché l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito all'assolvimento ed al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore devono essere presentate dal Concessionario prima dell'inizio delle prestazioni e comunque entro 60 giorni dalla data di avvio delle stesse.

12.3 Doveri del personale

Le prestazioni contrattuali dovranno essere espletate con personale qualificato e ritenuto idoneo a svolgere le relative funzioni. Il personale è tenuto ad un comportamento improntato alla massima correttezza e ad agire in ogni occasione con la diligenza professionale del caso e ad esporre apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

L'Amministrazione può richiedere l'allontanamento e la sostituzione di personale che non osservi i suddetti doveri.

Sezione III Disciplina delle Prestazioni: Progettazione ed esecuzione

13 Progettazione ed esecuzione dei lavori

È onere dell'operatore economico redigere e presentare in sede di offerta il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica (da redigere ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.) di tutte le opere e prestazioni previste e indicate nel documento "Concessione in gestione della centrale idroelettrica dello Stabilimento Militare Propellenti di Fontana Liri (adeguamento funzionale, esercizio, gestione e manutenzione) - Studio di fattibilità tecnica ed economica" allegato al presente Capitolato, che prevede la seguente tipologia di interventi finalizzati a garantire la fruibilità e l'agibilità della centrale ed il rispetto della normativa di settore:

- Manutenzione straordinaria edile dell'edificio della centrale Idroelettrica e del Fabbricato del Gruppo elettrogeno;
- Manutenzione straordinaria delle opere idrauliche delle opere di presa, canale di derivazione e delle opere di restituzione;
- Manutenzione straordinaria degli apparati elettrici della Centrale.

13.1 Progettazione definitiva e Verifica del progetto

A seguito della consegna della Centrale, il Concessionario avrà a disposizione 30 giorni per procedere alle campagne di rilievi, accertamenti ed indagini indispensabili alla successiva redazione dei documenti progettuali.

Successivamente, entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dal termine dei rilievi, l'aggiudicatario dovrà redigere il progetto definitivo ed inviarlo al Concedente.

Il progetto definitivo, redatto sulla base del documento "Concessione in gestione della centrale idroelettrica dello Stabilimento Militare Propellenti di Fontana Liri (adeguamento funzionale, esercizio, gestione e manutenzione) - Studio di fattibilità tecnica ed economica" ed in coerenza con il progetto di adeguamento presentato in sede di offerta, individua compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti nel documento sopra indicato e contiene tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni e approvazioni.

Qualora il progetto definitivo sia presentato oltre il termine sopra indicato e qualora il ritardo superi i 30 giorni consecutivi, l'Amministrazione ha la facoltà di provvedere alla revoca dell'aggiudicazione.

La progettazione definitiva, dovrà soddisfare quanto previsto dall'art. 23 comma 7 del Codice.

Entro la data indicata dal RUP, l'aggiudicatario avvia le procedure per l'acquisizione dei necessari eventuali pareri per l'approvazione del progetto definitivo da parte dell'Amministrazione.

Il Concessionario provvede, ove necessario, ad adeguare il progetto definitivo alle eventuali prescrizioni susseguenti ai suddetti pareri, senza oneri a carico dell'Amministrazione.

L'Amministrazione potrà disporre cambiamenti, modifiche, adeguamenti integrazioni e implementazioni a quanto realizzato dai tecnici incaricati del progetto definitivo.

Il Concessionario individua a propria cura e spese un Soggetto qualificato per procedere alla Verifica, ex art. 26 del Codice del progetto definitivo. L'incarico al soggetto Verificatore può essere conferito unicamente previa approvazione della nomina da parte dell'Amministrazione Concedente.

Il tempo a disposizione per la redazione del rapporto di Verifica è pari a giorni 20 (venti). Qualora il Concessionario non adegui il progetto definitivo entro la data perentoria assegnata dal RUP, non si procede alla stipula del contratto e si procede alla revoca dell'aggiudicazione.

Ricevuto il rapporto di verifica e acquisiti i pareri tecnici eventualmente necessari, l'Amministrazione, qualora non ravvisi la necessità di ulteriori integrazioni ed emendamenti al progetto, provvede all'approvazione del Progetto entro 10 (dieci) giorni. L'Amministrazione provvederà quindi a dare pronta comunicazione al Concessionario ed al RUP dell'avvenuta approvazione del progetto.

Tutti gli elaborati dovranno essere forniti su supporto cartaceo in n. 3 copie nei formati e scale adeguate ed in formato digitale ed editabile (in formato DWG, Word, Excel, o equivalente), purché compatibile con i programmi in uso presso l'Amministrazione. Tutti gli elaborati ed i documenti dovranno esser forniti in

formato PDF e firmati digitalmente dal rappresentante legale del concorrente oltre che dai progettisti incaricati della redazione del progetto.

13.2 Progettazione Esecutiva, Verifica e Validazione

Successivamente all'approvazione della progettazione definitiva, il RUP con apposito ordine di servizio dà mandato al Concessionario di dare inizio alla redazione del progetto esecutivo, come definito dall'art. 23, comma 8 del Codice.

Il progetto esecutivo costituisce l'ingegnerizzazione di tutte le lavorazioni e definisce compiutamente ed in ogni particolare l'intervento da realizzare. La progettazione esecutiva, redatta sulla base del PROGETTO DEFINITIVO, da eseguirsi ai sensi della normativa vigente, sarà sviluppata nei minimi dettagli. Il progetto non potrà apportare variazioni alla qualità e quantità delle lavorazioni previste nel progetto definitivo approvato dall'Amministrazione.

L'aggiudicatario qualora dovesse provvedere all'effettuazione di studi, prove ed indagini di maggior dettaglio, non potrà chiedere alcun compenso/indennizzo a suo favore.

Il progetto esecutivo dovrà essere consegnato al Responsabile del Procedimento entro e non oltre 30 (trenta) giorni consecutivi dal ricevimento dell'ordine di servizio del RUP di cui sopra.

Qualora il progetto esecutivo sia presentato oltre il termine sopra indicato, si applicheranno le penali di cui al successivo art. Sezione VII.29 e qualora il ritardo superi i 30 giorni consecutivi, l'Amministrazione ha la facoltà di provvedere allo scioglimento del vincolo giuridico o alla risoluzione del contratto per inadempimento.

Sarà onere del Concessionario fornire tutti gli elaborati su supporto cartaceo in n. 3 copie nei formati e scale adeguate ed in formato digitale ed editabile (in formato DWG, Word, Excel, o equivalente), purché compatibile con i programmi in uso presso l'Amministrazione. Tutti gli elaborati ed i documenti dovranno essere forniti in formato PDF e firmati digitalmente dal rappresentante legale del concorrente oltre che dai progettisti incaricati della redazione del progetto.

Il cronoprogramma redatto dal professionista nell'ambito della progettazione definitiva ed esecutiva non potrà prolungare i tempi di realizzazione delle opere e degli interventi indicati nel cronoprogramma presentato in sede di offerta.

Conclusi i lavori di redazione del progetto esecutivo, il Concessionario individuerà a propria cura e spese un Soggetto Verificatore qualificato avente i requisiti richiesti dal Codice. Il Concedente entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione dispone l'approvazione del soggetto Verificatore.

La verifica del progetto esecutivo sarà effettuata in contraddittorio con il Progettista da parte del Soggetto incaricato entro un massimo di 20 (venti) giorni dall'approvazione della sua nomina.

Ricevuto il progetto esecutivo ed il relativo rapporto di Verifica, l'Amministrazione potrà disporre cambiamenti, modifiche, adeguamenti integrazioni e implementazioni a quanto realizzato.

Il Responsabile del Procedimento darà un termine perentorio entro cui provvedere alle necessarie modificazioni ed integrazioni, comunque non superiore a 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi. Scaduto tale termine senza che sia stata presentata tutta la documentazione richiesta, l'Amministrazione può provvedere allo scioglimento del vincolo giuridico o alla risoluzione del contratto per inadempimento.

Entro 15 (quindici) giorni dalla consegna al Responsabile del Procedimento del progetto esecutivo verificato, e comunque al termine del recepimento di eventuali integrazioni e modifiche nel rispetto delle tempistiche di cui sopra, il Responsabile Procedimento provvederà alla Validazione del Progetto Esecutivo.

Durante la fase di sviluppo dei progetti definitivo ed esecutivo, verranno effettuati dei controlli in itinere, a cura del RUP e dell'Organo di verifica.

Ricevuto il progetto Validato e acquisiti i pareri tecnici eventualmente necessari, l'Amministrazione provvede all'approvazione del Progetto entro 15 giorni. L'Amministrazione provvederà quindi a dare pronta comunicazione al Concessionario dell'avvenuta approvazione del progetto.

Qualora il progetto esecutivo non sia ritenuto conforme alle prescrizioni riportate nel presente articolo, verranno applicate le penali di cui al successivo art. Sezione VII.29.

13.3 Esecuzione dei Lavori

Il Concessionario è tenuto all'applicazione del Codice dei Contratti Pubblici (ex art. 1. Co. 2, lett. d e art. 164 c. del D.Lgs. n. 50/2016). Per la realizzazione dei lavori previsti nell'ambito della Concessione, il concessionario (salva la presenza in sede di offerta di un componente dell'ATI in qualità di costruttore in possesso della qualificazione SOA necessaria) è tenuto, in particolare, a rispettare le modalità di affidamento previste dal D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. L'esecutore dei lavori dovrà possedere i requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e di qualificazione ad eseguire lavori pubblici.

Il Concessionario dovrà garantire l'adeguamento dell'impianto idroelettrico alla normativa vigente in materia ai fini dell'esercizio e dell'agibilità del medesimo. Le opere realizzate dovranno rispettare quanto previsto all'interno del progetto esecutivo autorizzato dall'amministrazione.

L'Amministrazione verificherà l'andamento dei lavori allo scopo di accertare la corrispondenza delle opere eseguite al progetto autorizzato.

Le opere e gli impianti, al momento della loro realizzazione diverranno automaticamente di proprietà esclusiva dell'Amministrazione, con esclusione, a qualunque titolo, di qualsiasi forma di indennizzo o di corrispettivo a suo carico.

Il Concessionario è responsabile dei lavori e del rispetto della normativa vigente in materia di opere pubbliche e di sicurezza in cantiere.

Il Concessionario dovrà acquisire alla fine dei lavori, ogni certificazione di cui al "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia" (D.P.R. n. 380/01 e s.m.i.) e per i locali in

oggetto. Costituisce, quindi, obbligo dell'Aggiudicatario la redazione della documentazione tecnica necessaria.

Il Concessionario dovrà presentare all'Amministrazione, a fine lavori, la documentazione tecnica attestante la regolare esecuzione delle opere assentite ed autorizzate e la documentazione contabile di cui al Codice, dovrà acquisire, inoltre, tutte le certificazioni necessarie attinenti all'agibilità e messa in esercizio degli impianti.

Per le opere, che comportano la necessità di attivazione delle procedure paesaggistiche previste del D. Lgs n. 42/2004, (modifica dell'aspetto esteriore dei beni dati in Concessione) i lavori potranno iniziare solo ad avvenuto rilascio dei nulla osta necessari. Le opere di manutenzione eseguite, ancorché migliorative, resteranno di proprietà dell'Amministrazione senza che l'aggiudicatario possa vantare alcun credito per la loro realizzazione.

Saranno a carico del concessionario, senza possibilità di azione di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione, tutti gli interventi sui complessi immobiliari per la messa a norma degli impianti e garantire il rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza, igiene, ecc. e/o necessari poste da tutti gli enti preposti al rilascio di certificazioni, autorizzazioni, ecc.

L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e con la massima diligenza da parte del Concessionario.

14 Collaudo dei i Lavori

Il Concessionario, con preavviso di 15 giorni, darà comunicazione scritta al Concedente della data di completamento di ciascuna fase di avanzamento prevista dal Cronoprogramma e dal Progetto Esecutivo, nonché darà comunicazione dell'Ultimazione.

Il Concessionario comunicherà per iscritto le date proposte per l'inizio delle procedure di collaudo in corso d'opera e finale, conformemente alle previsioni del Progetto Esecutivo.

Il Concedente provvederà a nominare un Soggetto Collaudatore nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 102 (Collaudo) del Codice e dall'articolo 216 (Nomina del collaudatore) del Regolamento.

La nomina del Soggetto Collaudatore sarà sottoposta ad approvazione da parte della Amministrazione Concedente, tenuta a fornire la sua approvazione entro 15 (quindici) giorni dall'atto di nomina del collaudatore.

I costi e gli oneri relativi alle operazioni di Collaudo, ivi compresi i compensi spettanti ai componenti delle eventuali commissioni di collaudo, saranno a carico del Concessionario, fermo restando che gli onorari dei professionisti coinvolti nelle operazioni di Collaudo non potranno in ogni caso superare i limiti determinati ai sensi del DM del 20 luglio 2012 n. 140. Il Collaudo sarà effettuato, nel rispetto delle procedure del Regolamento.

Le operazioni di collaudo consisteranno nell'espletamento di tutti gli atti previsti dalla legislazione vigente e, in particolare, nell'esame, nelle verifiche e nelle prove necessarie ad accertare la rispondenza tecnica dei Lavori al Progetto Esecutivo e a quanto previsto dalla Convenzione.

Il certificato di Collaudo o atto equivalente, redatto secondo le modalità previste dal Codice e dal Regolamento, ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla data di rilascio. Decorsi due mesi dalla scadenza del predetto termine, il Collaudo si intende approvato dal Concedente, ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto.

Qualora in sede di Collaudo siano riscontrati vizi e/o difetti e/o mancanze tali da renderle opere non collaudabili, il Concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese a tutte le riparazioni, modifiche, aggiunte e/o sostituzioni necessarie a rimediare ai vizi e/o ai difetti accertati secondo le indicazioni della commissione di collaudo ed i tempi con la stessa concordati.

Nel caso in cui il Concessionario non ottemperi alle disposizioni ricevute entro i termini concordati con la commissione di collaudo, il Concedente avrà il diritto di provvedervi direttamente, anche attraverso terzi a ciò specificatamente incaricati, a spese del Concessionario.

Tutte le fasi di progettazione, esecuzione e collaudo dovranno essere realizzate entro i termini indicati nel cronoprogramma presentato in sede di offerta e, comunque, entro e non oltre 12 mesi dall'avvio della Concessione.

15 Responsabile Unico del Procedimento, Direttore dei Lavori e Direttore dell'Esecuzione

1. Il Concedente svolge le funzioni di sorveglianza e controllo sulle attività del Concessionario attraverso il Responsabile Unico del Procedimento (RUP), eventualmente il Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) e i relativi uffici di supporto.
2. Il Responsabile Unico del Procedimento sovrintende e controlla, congiuntamente al Direttore dell'Esecuzione della Concessione, l'esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, esercitando i compiti e le funzioni ad esso attribuite dal Codice, dal decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti 7 marzo 2018, n. 49 e dalle Linee Guida ANAC n. 3 recanti "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni".
3. Successivamente all'aggiudicazione della presente Concessione, il RUP valuterà l'opportunità di conferire l'incarico di Direttore dell'Esecuzione del Contratto secondo quanto previsto dal Codice e dal decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti 7 marzo 2018, n. 49.
4. I costi e gli oneri relativi alle attività di direzione dei lavori, compresi i compensi del direttore dei lavori/ufficio di direzione dei lavori, sono indicati nel quadro economico e sono a carico del Concessionario.

Sezione IV Disciplina delle prestazioni: Gestione

16 Descrizione delle prestazioni: Gestione del Servizio – Manutenzione Ordinaria e straordinaria

Sono a carico del Concessionario, intendendosi remunerati con gli introiti derivanti dall'attività gestionale della Centrale e alla collocazione sul mercato dell'energia elettrica prodotta, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale.

Il Concessionario si obbliga ad eseguire le prestazioni, oggetto del presente Capitolato, a perfetta regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Capitolato e negli allegati. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla osservanza delle predette norme e prescrizioni resteranno ad esclusivo carico del Concessionario, intendendosi, in ogni caso, remunerati dalla gestione dell'attività. Il Concessionario non potrà, pertanto, avanzare pretese a tale titolo nei confronti dell'Amministrazione.

È a carico del Concessionario ogni responsabilità connessa e dipendente dall'uso e dalla gestione della Centrale, nonché dallo svolgimento delle attività ad esso inerenti. L'Amministrazione dovrà essere manlevata e tenuta indenne da ogni responsabilità verso terzi, per danni a persone e/o a cose che si dovessero verificare per tutto il periodo di durata della Concessione.

Il Concessionario ha l'obbligo di controllare il corretto uso dell'impianto in relazione agli aspetti assicurativi, antinfortunistici, antincendio, di agibilità, o quanto necessario per l'utilizzo dell'impianto, in relazione alla sua destinazione d'uso.

Sono a carico del Concessionario tutte le spese necessarie alla gestione della Centrale.

Il Concessionario dovrà realizzare gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, in conformità al "Piano di Manutenzione" inserito nell'Offerta Tecnica presentato in sede di gara e/o qualsiasi ulteriore interventi/opere che si rendessero necessarie al fine di assicurare costantemente l'agibilità, il mantenimento in stato di perfetta efficienza oltre l'idoneità all'uso, anche sotto il profilo igienico-sanitario, della struttura, delle sue pertinenze e degli impianti in essa presenti.

Con cadenza trimestrale il Concessionario consegnerà all'Amministrazione Concedente un report degli interventi manutentivi effettuati al fine di agevolare il controllo sul rispetto del Piano di Manutenzione facente parte dei documenti di Contratto.

Il Concessionario ha l'obbligo di acquisire le certificazioni degli impianti esistenti e realizzati nel corso della durata del contratto (impianti elettrici, termici, etc.).

Il programma delle manutenzioni dovrà prevedere lo stesso livello di investimenti previsto all'Interno del piano di Manutenzione offerto in sede di gara per l'intera durata della Concessione.

Il Concessionario dovrà assicurare la funzionalità e adeguatezza dell'impiantistica necessaria a garantire le attività della centrale in questione e dovrà provvedere all'ottenimento di tutte le autorizzazioni, nulla osta e licenze necessarie alla realizzazione delle attività proposte.

Il Concessionario dovrà dare comunicazione di ogni sospensione dell'attività della Centrale o di alcune sue parti.

16.1 Corrispettivo della Concessione e Valore della Concessione

A titolo di corrispettivo della presente Concessione, al concessionario è riconosciuto il diritto di gestire funzionalmente e sfruttare economicamente i proventi della Centrale oggetto del contratto conformemente alle condizioni stabilite nel presente Capitolato e a quelle offerte in sede di gara e risultanti dall'aggiudicazione, con assunzione a proprio carico del rischio operativo legato alla gestione dei servizi medesimi.

Non sono previste compensazioni economiche per il concessionario.

16.2 Valore della Concessione

Il valore stimato della Concessione (ex art. 167 del Codice) risulta essere pari ad **11,3 M€** per l'intera durata.

Si precisa che tale valore, dal carattere puramente indicativo, è stato stimato dall'Amministrazione nell'allegato Studio di Fattibilità, come fatturato complessivo di gestione per l'intera durata della Concessione, ma non impegna in alcun modo l'Amministrazione e pertanto non è garantita la realizzazione di alcun volume minimo di affari al Concessionario, che svolge autonomamente, sulla base delle proprie esperienze e competenze specifiche, la valutazione dell'investimento sotto il profilo tecnico, economico, commerciale e finanziario e assume interamente a proprio carico il rischio di impresa inerente la gestione dei servizi in Concessione.

16.3 Canone di Concessione

La presente Concessione non prevede il pagamento di un canone fisso da parte del Concessionario all'Amministrazione Concedente, ma, in ragione della natura industriale dell'attività svolta da AID e della conseguente necessità di approvvigionamento energetico della stessa, si articola in una remunerazione basata sulla produzione di energia elettrica. In particolare, tale remunerazione si articola come segue:

- a. Quota di energia spettante all'Ente per autoconsumo, pari a **4.500 MWh/anno**. Tale quota, stimata sulla base dei consumi storici dello Stabilimento negli anni di effettiva produzione, è in ogni caso dovuta all'ente. Essa consentirà pertanto un beneficio economico ad AID pari ai costi evitati di approvvigionamento di energia elettrica.
- b. Qualora il consumo effettivo dello Stabilimento nel corso dell'anno solare fosse inferiore a tale quota, il Concessionario dovrà retrocedere ad AID un importo pari al **90% del prezzo medio di**

vendita realizzato nell'anno (FEE autoconsumo) per la quota di energia spettante ad AID ma non auto-consumata;

- c. Per tutta l'energia prodotta dalla Centrale ed eccedente la quota spettante ad AID il concessionario è tenuto a pagare ad AID un importo pari al **5% del prezzo medio di vendita realizzato nell'anno (FEE di Vendita)**.

I valori della FEE di Autoconsumo e la FEE di Vendita sono soggette a rialzo nell'ambito dell'Offerta economica proposta in sede di gara. Per la determinazione del canone concessorio dovuto vengono utilizzati i valori di FEE di autoconsumo e di vendita risultanti dall'aggiudicazione.

Il rendiconto complessivo di gestione contenente i dati della produzione, dell'autoconsumo e della vendita, comprensivo dei prezzi di vendita effettivamente realizzati nell'anno e il conseguente fatturato, viene presentato annualmente dal Concessionario al Concedente entro il 31 gennaio di ogni anno e su tale base viene disposta la liquidazione di quanto dovuto entro i trenta giorni successivi.

In sede di liquidazione di quanto dovuto ad AID, il Concessionario rimborserà alla stessa AID anche gli oneri per la Concessione di derivazione idrica, sulla base della quietanza inviata da AID al concessionario.

Per **prezzo medio di vendita** realizzato nell'anno dal Concessionario si intende tutto il fatturato effettivamente percepito dallo stesso per la produzione e vendita dell'energia elettrica della Centrale, inclusi in particolare il prezzo di vendita, eventuali incentivi, rimborsi e qualunque altra somma che oggi o in futuro venga riconosciuta al produttore per disposizione normativa o regolamentare, il tutto rapportato all'effettiva quota di energia collocata sul mercato nell'anno.

Di seguito vengono esplicate le modalità di calcolo da applicare per determinare FEE di autoconsumo e FEE di vendita di cui ai precedenti punti b e c:

$$FEE_{autoconsumo} = \Delta E_{AID} \times P_{medio} \times 0,90$$

$$FEE_{vendita} = (E_{prodotta} - E_{AID}) \times P_{medio} \times 0,05$$

dove:

- $E_{prodotta}$ è l'energia elettrica prodotta dalla Centrale durante l'anno solare di riferimento;
- E_{AID} è l'energia elettrica spettante all'Ente per autoconsumo, pari a 4.500MWh/anno, come definito al precedente punto a;
- ΔE_{AID} è la quota parte di energia elettrica inizialmente destinata all'Ente per l'autoconsumo ma non effettivamente consumata durante l'anno solare di riferimento e che pertanto resta nella disponibilità del Concessionario per la vendita sul mercato privato;
- P_{medio} è il prezzo medio di vendita realizzato nell'anno dal Concessionario e calcolato come segue:

$$P_{medio} = \frac{Fatturato\ annuo}{E_{vendita}}$$

con

$$E_{vendita} = E_{prodotta} - E_{AID} + \Delta E_{AID}$$

17 Tariffe e Sistemi di Misurazione

Il Concessionario ha l'obbligo di contabilizzare, secondo le vigenti disposizioni in materia, tutti gli introiti derivati dalla vendita dell'energia elettrica prodotta dalla Centrale.

Il Concessionario, nello svolgimento del servizio di gestione della Centrale ed ai fini della copertura degli investimenti dedotti nella presente Concessione, incasserà i proventi derivanti dall'applicazione delle tariffe del mercato energetico.

È tra oneri del Concessionario la remunerazione all'Amministrazione Concedente come definita al precedente articolo 16.3.

La misurazione delle quantità di energia (i) ceduta allo Stabilimento per autoconsumo, (ii) destinata alla vendita sul mercato privato, ovvero (iii) non utilizzata dallo Stabilimento e quindi disponibile alla vendita sul mercato privato, avverrà per mezzo di sistemi di misura idonei a consentire la telelettura dell'energia prodotta e ceduta, installati ad opera del Concessionario.

Mensilmente il Concessionario ha l'obbligo di annotare all'interno del resoconto di gestione i dati ottenuti da tali strumenti e comunicarli all'Amministrazione. Annualmente sulla base di detti valori viene calcolata la FEE complessiva che il Concessionario deve corrispondere allo Stabilimento come all'art.16.3.

18 Rischi della Concessione

In riferimento alla realizzazione degli investimenti, sia nella fase iniziale che in quella di esecuzione della Concessione, sono allocati in capo al Concessionario i seguenti rischi:

- a) i rischi di costruzione/realizzazione degli investimenti, di cui all'art. 3, comma I lett. aaa) del Codice ed i rischi connessi alla necessità di interventi di modifica del progetto derivante da errori o omissioni di progettazione (così come meglio declinati all'interno della Matrice dei Rischi allegata);
- b) il rischio di collaudo;
- c) il rischio di obsolescenza delle tecnologie adottate;
- d) il rischio ambientale se non derivante da cause di forza maggiore;
- e) i rischi di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Il Concessionario, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. zz) del Codice, assume il **rischio operativo** connesso alla gestione dei lavori o dei servizi sul lato della domanda o sul lato dell'offerta, secondo la declinazione del medesimo definita dal presente Capitolato e dall'insieme dei Documenti Contrattuali.

Non sono previsti da parte dell'Amministrazione meccanismi atti a mitigare o ad eliminare il predetto rischio.

Al Concessionario è trasferito il rischio di progettazione, connesso alla sopravvenienza di necessari interventi di modifica del progetto, derivanti da errori o omissioni di progettazione, ovvero da errate stime circa la complessità delle opere da realizzare, tali da incidere su tempi e costi nella redazione del progetto dell'opera o della sua realizzazione.

Il rischio di disponibilità, di cui all'art. 3 comma I lett. bbb) del Codice è a carico del Concessionario.

Al Concessionario sono trasferiti il rischio di contrazione della domanda complessiva del mercato relativa ai servizi oggetto della Concessione, il rischio di riduzione della domanda specifica di detti servizi, il rischio di offerta connesso all'ingresso nel mercato di competitori, i rischi derivati dall'incremento dei costi dei fattori produttivi ed il rischio di performance derivante dal mancato raggiungimento degli obiettivi di produzione stimati preventivamente. Tali rischi vengono in parte trasferiti in capo all'Amministrazione Concedente in relazione alla contrazione degli Oneri Concessori di cui all'Art. 16.1.

I rischi derivanti da inadempimenti contrattuali di clienti e fornitori, da relazioni con altri soggetti (incluse le parti sociali) che influenzino negativamente costi e tempi di realizzazione degli investimenti e/o di erogazione dei servizi sono trasferiti in capo al Concessionario.

Il Concessionario assume il rischio amministrativo, connesso al notevole ritardo o al diniego, da parte dei competenti soggetti pubblici o privati, nel rilascio delle necessarie autorizzazioni, concessioni, nulla-osta o atti di assenso comunque denominati incidenti sull'approvazione della progettazione, nell'avvio e nell'intera gestione dei servizi. Tale rischio è trasferito in parte anche all'Amministrazione Concedente per quanto di sua competenza riguardo ai tempi di organizzazione e promozione di Conferenze e Servizi e/o interlocuzione con Enti interessati utili ad accelerare eventuali iter autorizzativi.

Il rischio di manutenzione, ordinaria e straordinaria, il rischio economico, i rischi finanziari nonché il rischio di valore residuo, così come definiti nella Matrice dei Rischi allegata, sono trasferiti al Concessionario.

Il rischio di Disponibilità è trasferito in capo al Concessionario ed in parte in capo all'amministrazione Concedente come meglio definito all'interno della Matrice dei Rischi allegata.

Il Concessionario assume ogni responsabilità relativamente a possibili problematiche in materia ambientale e salute e sicurezza sui luoghi di lavoro connesse alle attività relative alla concessione.

Il rischio di valore residuale è trasferito in capo al Concedente così come definito nella Matrice dei Rischi allegata.

Allo scopo di ridurre a livelli minimi la probabilità del verificarsi di tali rischi il Concessionario promuove iniziative e attiva strumenti adeguati alla loro mitigazione.

L'allocazione dei rischi tra il concedente e il concessionario trova evidenza nella "Matrice dei rischi" indicata nel presente Capitolato.

18.1 Modifiche Normative e regolamentari

Il rischio derivante da modifiche od innovazioni a leggi e regolamenti, da qualsiasi ente statuite, applicabili direttamente o indirettamente alla Concessione, che stabiliscano nuove condizioni per la realizzazione degli investimenti, e/o l'erogazione dei servizi è trasferito al Concessionario.

È, altresì, trasferito al Concessionario il rischio derivante da modifiche normative relative al regime fiscale adottato nel Piano Economico-Finanziario.

Sezione V Equilibrio e revisione del PEF

19 Equilibrio economico-finanziario

Le Parti danno atto che i presupposti e le condizioni di base che determinano l'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione, di cui all'art. 3, comma I, lett. fff) del Codice, sono costituiti dal rispetto delle condizioni di equilibrio economico (convenienza economica o redditività) ed equilibrio finanziario (sostenibilità finanziaria o bancabilità) riconducibili al Piano Economico-Finanziario presentato dall'aggiudicatario in sede di offerta.

20 Riequilibrio economico-finanziario

Le Parti procedono alla revisione del Piano Economico Finanziario, ai sensi degli articoli 165, comma 6, e 182, comma 3, del Codice, qualora si riscontri un'alterazione dell'equilibrio Economico Finanziario determinata da uno o più eventi di disequilibrio non riconducibili al Concessionario che diano luogo alla variazione di almeno uno degli indicatori di equilibrio utilizzati all'interno del Piano Economico-Finanziario presentato in sede di offerta dal Concessionario. Rientrano tra i predetti eventi solo le seguenti fattispecie:

- a) l'entrata in vigore di norme legislative e regolamentari che incidono economicamente sui termini e sulle condizioni di realizzazione e gestione dell'impianto e dei Servizi, ovvero sulle condizioni di pagamento del Corrispettivo e sul relativo regime tributario;
- b) il mancato o ritardato rilascio delle Autorizzazioni riconducibili al Concedente, nonché l'annullamento in sede giurisdizionale o amministrativa, la revoca e/o la perdita di efficacia delle necessarie Autorizzazioni, per cause non imputabili al Concessionario;
- c) i casi di sospensione di cui all'articolo Sezione VII .25, comma 7, ultimo periodo qualora la sospensione ecceda 2 (due) mesi;
- d) le cause di Forza Maggiore di cui all'art. Sezione VII26.

Nel caso in cui l'alterazione dell'equilibrio economico finanziario, risulti più favorevole per il Concessionario, la revisione del Piano Economico Finanziario è effettuata a vantaggio del Concedente. In tal caso, il Concedente dà comunicazione scritta al Concessionario, affinché avvii la procedura di revisione di cui al comma successivo.

Al verificarsi di uno degli eventi di cui al comma 1, il Concessionario, al fine di avviare la procedura di revisione del Piano Economico Finanziario, ne dà comunicazione scritta al Concedente, indicando con esattezza i presupposti che hanno determinato l'alterazione dell'Equilibrio Economico Finanziario e producendo la seguente documentazione dimostrativa:

- a) Piano Economico Finanziario in Disequilibrio, in formato editabile;
- b) Piano Economico Finanziario Revisionato, in formato editabile;
- c) relazione esplicativa del Piano Economico Finanziario Revisionato, che illustri le cause e i presupposti che hanno indotto alla richiesta di revisione e i maggiori oneri da esso derivanti;
- d) schema di atto aggiuntivo per il recepimento nel Contratto di quanto previsto nel Piano Economico Finanziario Revisionato.

Alla ricezione della predetta comunicazione, le Parti avviano senza indugio la revisione del Piano Economico Finanziario.

La revisione del Piano Economico Finanziario è finalizzata a determinare il ripristino degli Indicatori di Equilibrio Economico Finanziario, nei limiti di quanto necessario alla sola neutralizzazione degli effetti derivanti da uno o più degli eventi che hanno dato luogo alla revisione. La revisione deve, in ogni caso, garantire la permanenza dei rischi in capo al Concessionario.

In caso di mancato accordo sul Riequilibrio del Piano Economico Finanziario, le Parti possono recedere dal Contratto ai sensi dell'articolo Sezione VII37. In tal caso, al Concessionario sono dovuti gli importi per il recesso di cui all'art. Sezione VII37 del presente capitolato.

Sezione VI Cauzione e Garanzie

21 Cauzioni

A garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del Contratto relative alla realizzazione dei lavori, del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, il Concessionario presta, contestualmente alla stipula del Contratto, la garanzia definitiva di cui all'articolo 103 del Codice, con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, del Codice. L'importo della cauzione in oggetto è pari al 10% del valore stimato della Concessione oggetto del Contratto.

Tale importo può essere eventualmente ridotto nei casi previsti dall'art. 93, comma 7, del Codice.

22 Polizze Assicurative

1. Il Concessionario dovrà stipulare, anche ai sensi dell'articolo 1891 del codice civile, le seguenti polizze assicurative:
 - a. polizza assicurativa, ai sensi dell'articolo 103, comma 7, del Codice, a copertura:

- i. dei danni subiti dal Concedente a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale dell'Opera e di altri manufatti e impianti, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. L'importo della polizza in oggetto è pari all'importo dei lavori di adeguamento previsti dal contratto di Concessione, ossia pari ad euro 1.390.000,00;
 - ii. della responsabilità civile verso terzi, il cui massimale è pari a euro 500.000,00.
2. La copertura assicurativa di cui al comma 1 dovrà decorrere dalla data di consegna dei lavori e cessare alla data di emissione del Certificato di Collaudo Provvisorio o, comunque, decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultanti dal relativo Certificato. Una copia della polizza dovrà essere trasmessa al Concedente entro 10 (dieci) giorni prima della consegna dei lavori.
3. Il Concessionario si impegna a stipulare, ai sensi dell'articolo 24, comma 4, del Codice e del paragrafo 4.1. delle Linee Guida ANAC n. 1, recanti "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria", una polizza assicurativa a copertura dei rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di Progettazione e attività connesse, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del Certificato di Collaudo dell'Opera con esito positivo. A tal fine, il Concessionario produce idonea dichiarazione di una compagnia di assicurazioni autorizzata all'esercizio del ramo responsabilità civile generale nel territorio dell'Unione europea. La polizza decorre dalla data di approvazione del Progetto Esecutivo e deve avere un massimale non inferiore a euro 139.000,00 (10% dell'importo dei lavori). La stessa deve coprire anche i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del Progetto Esecutivo e del Progetto Definitivo che abbiano determinato nuove spese di progettazione e/o maggiori costi. La polizza di cui al presente comma si applica anche in caso di Varianti in corso d'opera.
4. Il Concessionario si impegna a consegnare copia dei certificati assicurativi relativi a tutte le polizze sottoscritte o fatte sottoscrivere tassativamente prima dell'inizio dei lavori.
5. Il Concessionario si impegna a stipulare, ai sensi dell'articolo 1891 del codice civile, con compagnie di assicurazione autorizzate ai sensi del Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e s.m.i, una o più polizze assicurative a copertura dei rischi (Contractor All Risk) derivanti dall'esecuzione del Contratto, limitatamente alla Fase di Gestione, per un massimale di importo minimo pari a euro 5.000.000,00. La somma assicurata deve essere rivalutata dal Concessionario alla fine di ogni anno sulla base degli Indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Tali polizze devono includere:
 - a. i danni o pregiudizi causati al Concedente, ai dipendenti e consulenti del Concedente medesimo e a terzi, imputabili a responsabilità del Concessionario o dei suoi collaboratori, del suo personale dipendente o consulente, che avvengano durante l'erogazione dei Servizi;

- b. tutti gli altri danni e rischi, di qualsiasi natura e origine, anche se non espressamente menzionati alla precedente lettera a), che possano occorrere al Concedente e a terzi e che siano riconducibili alle attività svolte dal Concessionario nell'ambito della Concessione;
- c. le spese per la riparazione e/o la sostituzione di opere edili, di pertinenze esterne, nonché di apparecchiature, equipaggiamenti ed impianti dell'Opera gestita dal Concessionario, che si rendano necessarie a seguito di eventi di qualsiasi natura, inclusi esplosioni, eventi naturali ed accidentali, atti di terrorismo, atti vandalici, incendi, furti e rapine.

Copia delle predette polizze deve essere consegnata al Concedente almeno 30 (trenta) giorni prima della data prevista per l'avvio della Fase di Gestione.

6. Il Concessionario deve altresì consegnare al Concedente:
- a. almeno 10 giorni prima della data prevista per la Consegna lavori, copia delle polizze di cui articolo 103, comma 7, del Codice unitamente ai relativi certificati di assicurazione;
 - b. entro e non oltre la data di emissione del Certificato di Collaudo, copia delle polizze di cui all'articolo 103, comma 8, del Codice unitamente ai relativi certificati di assicurazione.

Il Concessionario deve consegnare al Concedente, almeno 30 (trenta) giorni prima della data prevista per l'avvio della Fase di Gestione, copia delle predette polizze, con attestazione del pagamento del relativo premio. Se il Concessionario ha diviso in rate il premio, dovrà produrre entro la data di scadenza stabilita nel contratto di assicurazione l'attestazione di avvenuto pagamento della rata medesima. In ogni caso, ai sensi dell'articolo 103, comma 7, ultimo periodo, del Codice, l'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte del Concessionario non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti del Concedente.

- 7. Eventuali franchigie, gli scoperti e le limitazioni di copertura previsti dalle polizze resteranno a totale carico del Concessionario.
- 8. Le garanzie di cui al presente articolo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.
- 9. Il Concessionario è tenuto a stipulare a propria cura e spese gli adeguamenti di legge alle coperture assicurative di cui al presente articolo.
- 10. Concessionario ha l'obbligo di comunicare tempestivamente al Concedente ogni ritardo o mancato pagamento dei premi assicurativi. In tal caso, il Concedente è autorizzato, previa comunicazione al Concessionario, a provvedere direttamente al pagamento dei premi scaduti deducendo i relativi importi dal Corrispettivo. Tutti i contratti di assicurazione di cui al presente articolo devono, in ogni caso, contenere apposita clausola che impegni l'assicuratore a

mantenere vigente la copertura fino a 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento da parte del Concedente dell'avviso di mancato pagamento del premio da parte del Concessionario.

11. Qualora il Concessionario non sia in grado di provare in qualsiasi momento l'esistenza, la validità e l'efficacia di ciascuna copertura assicurativa di cui al presente articolo, il Concedente può risolvere il Contratto ai sensi dell'articolo Sezione VII37.2 con conseguente incameramento della cauzione prestata e fatto salvo l'obbligo a carico del Concessionario di risarcimento del maggior danno cagionato.

23 Documentazione Inerente il finanziamento degli investimenti

La sottoscrizione del Contratto di Concessione avverrà, ex art. 165 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., a seguito della presentazione di idonea documentazione inerente il finanziamento dell'opera.

Il contratto di Concessione sarà risolto di diritto in caso di mancata sottoscrizione del contratto di finanziamento entro il termine di 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto di Concessione. Resta salva la facoltà del Concessionario ex art. 165, comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. di reperire la liquidità necessaria attraverso altre forme di finanziamento previste dalla normativa vigente, purché sottoscritte entro lo stesso termine, rilasciate da operatori di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 385/1993.

Sezione VII Vicende della Concessione

24 Varianti In corso di Concessione

1. Il Contratto può essere modificato attraverso la stipula di atti aggiuntivi, in assenza di una nuova procedura di aggiudicazione, nei casi consentiti dall'art. 175 commi 1 e 4, del Codice.
 - a) modifiche previste nei Documenti di Gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili, di cui al comma 1 dell'art. 175 del Codice;
 - b) lavori e servizi supplementari resisi necessari e non inclusi nella Concessione iniziale, ove risulti impraticabile un cambiamento di Concessionario per motivi tecnici ed economici;
 - c) modifiche imposte da circostanze non prevedibili usando l'ordinaria diligenza e inidonee ad alterare la natura generale della Concessione;
 - d) sostituzione del Concessionario originario a causa delle circostanze di cui all'art. 175, comma 1, lettera d);
 - e) modifiche non sostanziali inidonee ad alterare considerevolmente gli elementi essenziali del Contratto ai sensi dell'art. 175 comma 7 del Codice;
 - f) modifiche di valore inferiore alla soglia di cui all'art. 35, comma 1, lettera a), del Codice e al di sotto del 10% (dieci per cento) del valore della Concessione.

2. L'esecuzione dei lavori di cui al comma 1 è subordinata all'approvazione da parte del Concedente del relativo Progetto in conformità a quanto previsto dal decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti 7 marzo 2018, n. 49. L'erogazione dei Servizi di cui al comma 1 è subordinata all'approvazione da parte del Concedente del relativo Progetto.
3. La determinazione dei costi dei lavori di cui al comma 1 è effettuata applicando i prezzi ricavati dal Prezzario della regione Lazio vigente. In mancanza di singoli voci nel prezzario, i nuovi prezzi sono determinati facendo riferimento ad analisi di mercato comprovate. In caso di impossibilità di determinare gli importi dei lavori mediante il ricorso al prezzario, il Concedente può attivare la procedura di Value Testing che consiste nel confronto tra il preventivo elaborato dal Concessionario con almeno due preventivi richiesti dal Concedente a operatori equipollenti di mercato. Il valore dei lavori non può, in ogni caso, superare il valore della media dei preventivi. Il valore dei Servizi non previsti nel Capitolato è determinato mediante la predetta procedura di Value Testing.
4. L'eventuale aumento del valore determinato da una o più modifiche di cui al comma 1, non può in ogni caso eccedere complessivamente il 50% (cinquanta per cento) del valore della Concessione iniziale. Il superamento di tale limite di valore determina l'obbligo di una nuova procedura di aggiudicazione.
5. Il Concessionario è, in ogni caso, responsabile degli errori od omissioni nella progettazione relativa alle modifiche di cui al comma 1. In tali casi, il Concessionario è tenuto a sostenere tutti i costi connessi e/o conseguenti al manifestarsi di tali Errori o Omissioni, nonché a risarcire il Concedente di qualsiasi danno.
6. Le modifiche di cui al presente articolo, fatta eccezione per quelle di cui al comma 1, lettera d), comportano l'aggiornamento del Piano Economico Finanziario, ma non costituiscono condizioni per l'avvio della procedura di riequilibrio.
7. Le modifiche di cui al presente articolo non possono determinare in alcun caso una maggiore redditività per il Concessionario ai sensi dell'articolo 175, comma 7, lettera b), del Codice né alterare l'allocazione dei rischi.

25 Sospensione e proroga dei servizi

1. La sospensione e l'eventuale proroga della fornitura dei servizi sono ammesse nei casi, modi e tempi di cui all'art. 107 del Codice.
2. La sospensione totale o parziale della fornitura dei Servizi può essere disposta in ragione di circostanze oggettive, imprevedute e imprevedibili, idonee ad impedire temporaneamente la corretta esecuzione delle obbligazioni contrattuali relative alla Fase di Gestione, per il tempo strettamente necessario alla cessazione delle cause che hanno comportato l'interruzione della fornitura e alla ripresa della medesima. La fornitura dei Servizi può essere sospesa:
 - a. al ricorrere di circostanze speciali impeditive, in via temporanea, della fornitura dei servizi;

- b. per ragioni di necessità e di interesse pubblico;
- c. per cause di forza maggiore di cui all'art. 26.

In tali casi nessun indennizzo o risarcimento è dovuto al Concessionario.

3. Il Concessionario non può sospendere unilateralmente la Gestione.
4. Al verificarsi di uno degli eventi di cui al comma 2, il Concessionario che non sia in grado di prestare il/i Servizio/i in tutto o in parte, ne dà immediata comunicazione al Concedente, descrivendo le cause che hanno determinato l'evento, il/i Servizio/i che non può/possono essere prestato/i, nonché i Servizi la cui erogazione subisce delle seppur parziali modifiche di qualsiasi tipo in conseguenza dell/gli evento/i.
5. Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto può disporre la sospensione della fornitura dei Servizi, compilando se possibile con l'intervento del Concessionario o di suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione delle prestazioni, degli effetti prodotti, dei rimedi e cautele da attivare nel più breve tempo possibile per la ripresa della fornitura del/i Servizio/i sospeso/i, dei mezzi e strumenti esistenti rimasti nei luoghi di svolgimento delle prestazioni contrattuali. Nel caso in cui il Direttore dell'esecuzione non coincida con il Responsabile Unico del Procedimento, il verbale è trasmesso a mezzo posta certificata a quest'ultimo entro e non oltre cinque giorni dalla data di redazione.
6. Il Concedente si riserva in ogni momento, la facoltà di richiedere la sospensione totale o parziale dei Servizi per motivi di pubblico interesse o necessità, quali tra gli altri il pericolo grave e imminente di danno alla salute, all'integrità fisica e della sicurezza dando preavviso scritto al Concessionario entro il termine non inferiore a 15 (quindici) giorni.
7. Nelle ipotesi di cui ai commi 2, qualora la sospensione, singolarmente o, nel caso di più eventi cumulativamente considerati, ecceda i 3 (tre) giorni di cui alla lettera a) decorrenti dalla data di inizio della sospensione, come risultante dal/dai relativo/i verbale/i, il Concessionario può chiedere la proroga dei termini di gestione del/i Servizio/i di un numero di giorni pari a quello di durata della sospensione. Qualora la sospensione ecceda 2 (due) mesi determinando una alterazione dell'equilibrio economico finanziario potranno avviare la procedura di revisione del Piano Economico Finanziario.

La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il Direttore dell'Esecuzione redige il verbale di ripresa della fornitura del/i Servizio/i interessato/i dall'evento indicando, per ciascuno di essi, i nuovi termini contrattuali. Nel caso in cui il Direttore dell'Esecuzione del Contratto non coincida con il Responsabile del Procedimento, il verbale è trasmesso a quest'ultimo

26 Cause di forza maggiore

Sono cause di forza maggiore i seguenti eventi, imprevisi e imprevedibili al momento della sottoscrizione del Contratto, idonei a rendere oggettivamente impossibile, in tutto o in parte, in via temporanea o definitiva, l'adempimento delle obbligazioni contrattuali:

- a) guerre, guerre civili, conflitti armati, attentati terroristici, sommosse, manifestazioni collettive di protesta;
- b) esplosioni nucleari, contaminazioni chimiche, biologiche e/o radioattive;
- c) onde di pressione causate da aeroplani che viaggiano a velocità supersonica;
- d) incidenti aerei;
- e) eventi calamitosi di origine naturale che configurino disastri o catastrofi.

Al verificarsi di uno degli Eventi di cui sopra, la Parte che non può adempiere ai propri obblighi contrattuali, in quanto la prestazione è divenuta impossibile, anche solo temporaneamente, ne dà immediata comunicazione all'altra parte, descrivendo le cause che hanno determinato l'evento, gli effetti prodotti e i rimedi che intende adottare.

In caso di effettiva manifestazione di eventi o circostanze di forza maggiore può effettuarsi il riequilibrio economico-finanziario della Concessione, nei limiti e alle condizioni di cui al presente Capitolato.

27 Fallimento del concessionario

Il fallimento del Concessionario comporta, lo scioglimento *ope legis* del contratto di Concessione o del vincolo giuridico sorto a seguito dell'aggiudicazione facendo salvo la speciale disciplina prevista dall'art. 48 commi 17 e 18 e dall'art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016.

28 Monitoraggio del PEF e resoconto economico-gestionale

Al fine di verificare il mantenimento in capo al Concessionario del rischio operativo e le modalità di perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario il Concessionario medesimo è tenuto a trasmettere all'Amministrazione, entro il 31 marzo di ciascun anno, un resoconto economico-gestionale sull'esecuzione del contratto fino al 31 dicembre dell'anno precedente.

Nel resoconto di cui al periodo precedente il Concessionario fornisce almeno i seguenti documenti e informazioni:

- il P.E.F. (Piano Economico Finanziario) presentato in sede di gara o eventualmente revisionato ai sensi del presente Capitolato, aggiornato con dati consuntivi relativi all'ultima annualità trascorsa;
- i dati relativi all'andamento della gestione dei lavori e dei servizi;
- una relazione sullo stato della manutenzione generale di fabbricati e degli impianti e sugli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuati;

- eventuali altri elementi di rilevanza contrattuale necessari per accertare la corretta gestione della Concessione.

In caso di necessità di chiarimenti in merito alla predetta documentazione, l'Amministrazione richiederà gli opportuni chiarimenti che dovranno essere tempestivamente forniti dal Concessionario.

29 Penali per Ritardi ed Inadempienze

Il Concessionario è responsabile di ogni ritardo a lui imputabile, sia in Fase di Progettazione sia in Fase di Esecuzione dei lavori oggetto di intervento sia durante la fase di Gestione.

1. Il Concedente per ogni giorno naturale di ritardo imputabile al concessionario rispetto ai termini previsti per la consegna degli elaborati progettuali per l'inizio e l'ultimazione lavori, per l'avvio della gestione, applicherà una penale corrispondente all'uno per mille dell'importo dei lavori al netto dell'IVA fino ad una somma complessiva massima pari al 10% del predetto importo, fatta salva la facoltà di dichiarare risolto il contratto qualora l'ammontare delle penali in questione dovesse superare la suddetta soglia massima. Qualora il Concessionario recuperi i ritardi della Fase di Progettazione durante la Fase di Esecuzione dei lavori consentendo il rispetto del termine stabilito complessivamente dal Cronoprogramma per il compimento di entrambe le Fasi (progettazione + Esecuzione) il concedente, al termine della fase di esecuzione, dopo il collaudo, restituirà le penali applicate per il ritardo nella fase di progettazione versate dal Concessionario.
2. Il Concedente, per gli importi derivanti dall'applicazione delle penali, si rivaie sulla garanzia fidejussoria di cui alla Sezione VI.
3. Nel corso della gestione economica e funzionale della centrale, nei casi di riscontrate inadempienze, rilevate a seguito di controlli e/o di qualunque violazione della Concessione o qualunque negligenza nella buona conduzione e gestione delle strutture affidate in Concessione, il Concedente provvederà alla contestazione scritta, fissando un termine perentorio entro il quale il Concessionario deve provvedere ad ottemperare alla prescrizione violata nonché a rimuovere gli effetti della violazione. Qualora il Concessionario non provveda, il concedente applicherà una penale corrispondente all'uno per mille del fatturato annuo di esercizio previsto nel Piano Economico Finanziario, fino ad una somma complessiva massima pari al 10% del fatturato complessivo iscritto nel P.E.F. per l'intera durata della Concessione, fatta salva la facoltà di dichiarare risolto il contratto qualora l'ammontare delle penali in questione dovesse superare la suddetta soglia massima.
4. Inoltre, in caso di violazione degli obblighi contrattualmente assunti, l'Amministrazione applicherà le penali di seguito indicate:

	Inadempimento	Penale
1.	Ritardo nella trasmissione, entro il termine del 31 gennaio di ogni anno, delle misure di produzione, autoconsumo e vendita annuali (per ogni giorno di ritardo):	€ 500,00
2.	Ritardo nella trasmissione, entro il termine del 31 marzo di ogni anno, del resoconto economico-gestionale e P.E.F. aggiornato (per ogni giorno di ritardo):	€ 500,00
3.	Ritardo nella liquidazione all'Amministrazione delle spettanze dovute ai sensi del capitolato entro 30 giorni dal 31 gennaio di ogni anno (per ogni giorno di ritardo)	€ 1.000,00
4.	Sospensione della produzione derivante da guasti/malfunzionamenti e/o interventi manutentivi non previsti dal piano di manutenzione. (per ogni giorno oltre le 24 ore dal guasto)	€ 500,00
5.	Sospensione della produzione per cause non riconducibili alla manutenzione o al concedente. (per ogni giorno)	€ 1.000,00
6.	Per inosservanza degli obblighi connessi alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto (per ogni violazione):	€ 2.000,00
7.	Conduzione tecnica e funzionale dell'impianto tale da pregiudicare l'incolumità e la salute degli utenti dello Stabilimento (per ogni violazione):	€ 10.000,00

Le penali verranno detratte con cadenza semestrale dalla cauzione definitiva che dovrà essere immediatamente reintegrata. Nel caso in cui la Cauzione definitiva sia di importo insufficiente a seguito di riduzioni per possesso di certificazioni ai sensi degli artt. 103 e 93 comma 7 del Codice, l'importo dovrà essere pagato dal concessionario con apposito bonifico.

L'applicazione delle penali dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza da parte del RUP, o del DEC, verso cui il Concessionario avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 5 (cinque) giorni dalla comunicazione della contestazione inviata dall' Amministrazione. In caso di mancata presentazione o accoglimento delle controdeduzioni l'Amministrazione procederà all'applicazione delle sopra citate penali.

È fatto salvo il diritto dell'Amministrazione al risarcimento dell'eventuale ulteriore danno e l'esercizio qualora necessario di ulteriori azioni, ivi compresa la denuncia alle autorità competenti, qualora siano riscontrate violazioni di legge.

30 Referenti della Concessione

Il Concessionario dovrà indicare, almeno 10 (dieci) giorni prima dell'inizio della Concessione, il nominativo, email e numeri telefonici (fisso e cellulare) e il curriculum professionale di un Responsabile

di Commessa (RDC) che sarà il referente e l'interlocutore unico che dovrà essere sempre reperibile da parte dell'Amministrazione, almeno dalle ore 08:00 alle ore 20:00 di tutti i giorni per l'intero periodo contrattuale. La nomina del Responsabile di Commessa dovrà essere autorizzata dall'Amministrazione, che potrà chiederne la revoca in fase di gestione per inadeguatezza.

Il RDC dovrà avere adeguata capacità e autonomia gestionale nell'organizzazione del Concessionario, per accogliere qualsiasi richiesta/segnalazione da parte dell'Amministrazione e porre in essere tutte le misure atte alla rapida ed efficace soluzione di quanto segnalato.

L'Amministrazione, successivamente all'aggiudicazione, indicherà il Responsabile Unico del Procedimento ed eventualmente il Direttore di Esecuzione del Contratto, che cureranno la parte relativa alle attività amministrative e contabili legate all'esecuzione del presente affidamento e rappresenterà l'unica interfaccia amministrativa dell'Amministrazione nei confronti del Concessionario nella fase della gestione.

31 Affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi

Il Concessionario dovrà effettuare apposita comunicazione alla stazione appaltante nel caso di affidamento di attività specifiche, non configurandosi le stesse quale affidamento in subappalto e meglio specificate nel successivo capoverso, a lavoratori autonomi (ex art. 105 comma 3, lettera a) del Codice). Le attività specifiche che possono essere affidate a lavoratori autonomi sono esclusivamente le prestazioni d'opera intellettuale o specialistiche.

È fatto obbligo al Concessionario di inserire, nei contratti sottoscritti con i sub-contrattenti, la disciplina della tracciabilità dei flussi finanziari così come previsto dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 (indicazione del CIG, ecc.).

32 Sicurezza

Il Concessionario dovrà provvedere all'adeguata istruzione del personale addetto, nonché degli eventuali sostituti, in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.

Il Concessionario è tenuto ad assicurare il personale addetto contro gli infortuni e si obbliga a far osservare scrupolosamente le norme antinfortunistiche e a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti norme di legge in materia (D.Lgs. n. 81/2008).

L'inosservanza delle leggi in materia di sicurezza di cui al presente articolo, può determinare la risoluzione del contratto.

33 Subappalto

Il subappalto dei lavori è ammesso nei limiti e con le modalità previste dagli artt. 105 e 174, (Subappalto) del Codice, dal Regolamento e dalla Documentazione di Gara, secondo quanto dichiarato dal Concessionario in sede di offerta.

Il Concessionario dovrà fornire al Concedente tutta la documentazione prescritta dal citato articolo 105 (Subappalto) del Codice al fine del rilascio, da parte del Concedente, delle relative autorizzazioni al subappalto, nel rispetto delle tempistiche di cui all'articolo 105 (Subappalto) del Codice.

Il Concessionario è tenuto a rispettare tutte le vigenti disposizioni legislative, regolamentari e contrattuali in materia, fermo restando che i Lavori dovranno comunque essere eseguiti solo da soggetti in possesso di tutti i requisiti di qualificazione previsti dalle vigenti disposizioni per le categorie di lavorazioni indicate nella Documentazione di Gara.

Il Concessionario dovrà comunicare al Concedente, per tutti i subcontratti, il nome del subcontraente, l'importo del subcontratto, l'oggetto del lavoro affidato.

Non integrano gli estremi del subappalto i lavori direttamente affidati dal Concessionario ai propri soci, precisandosi che i lavori così affidati si intendono realizzati in proprio dal Concessionario sempre che i soci siano in possesso dei requisiti stabiliti dalle vigenti norme legislative e regolamentari.

L'affidamento dei lavori da parte del Concessionario a soggetti terzi è ammesso nei limiti di quanto indicato nella Documentazione di Gara, fermo restando che i lavori dovranno comunque essere eseguiti solo da soggetti in possesso dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni per le categorie di lavori indicati nella Documentazione di Gara. Per l'affidamento dei lavori a soggetti terzi il concessionario è tenuto al rispetto della parte III del codice (art.164 comma 5 del Codice)

Il subappalto della progettazione è ammesso nei limiti di cui all'articolo 91 (Procedure di affidamento), comma 3, del Codice.

Per la natura del contratto, non è applicabile l'art. 174 comma 7 D.Lgs. n. 50/2016.

Il subappaltatore è responsabile ai fini del rispetto della normativa in materia di privacy.

Successivamente all'aggiudicazione della Concessione e al più tardi all'inizio dell'esecuzione delle prestazioni, il concessionario dovrà indicare all'amministrazione comunale i dati anagrafici, recapiti e rappresentanti legali dei subappaltatori coinvolti nei lavori o nei servizi in quanto noti al momento della richiesta.

Il concessionario in ogni caso comunica alla stazione appaltante ogni modifica di tali informazioni intercorsa durante la Concessione, nonché le informazioni richieste per eventuali nuovi subappaltatori successivamente coinvolti nei lavori o servizi.

34 Subconcessione

Non è ammessa la Subconcessione della Centrale nell'arco della durata della Concessione.

35 Cessione del contratto

È fatto divieto al Concessionario di cedere, fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto disciplinate all'art. 175, comma I, lett. d), punto 2), D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa.

È fatto, altresì, divieto al Concessionario di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.

In caso di inadempimento da parte del Concessionario ai suddetti obblighi, l'Amministrazione, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

36 Certificato di Verifica di conformità e dello Stato delle strutture e delle attrezzature al momento della scadenza della Concessione

Alla scadenza della Concessione, ovvero alla perdita di efficacia della Concessione per effetto del recesso o della risoluzione, i beni che costituiscono l'impianto passeranno nella disponibilità del Concedente in stato di ordinaria funzionalità e di manutenzione.

Le Parti redigeranno apposito verbale di consegna con l'elencazione dei beni, da sottoscrivere entro 30 (trenta) giorni successivi dal verificarsi della causa estintiva.

Il Concessionario deve mettere a disposizione, a propria cura e spese, i mezzi necessari ad eseguire la verifica. Nel caso ciò non dovesse avvenire il RUP/Direttore dell'Esecuzione dispone che sia provveduto d'ufficio, a spese del Concessionario.

Le attività di verifica di cui sopra sono dirette a certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali, nonché nel rispetto delle eventuali leggi di settore. Le attività di verifica hanno, altresì, lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, fermo restando gli eventuali accertamenti tecnici previsti dalle leggi di settore. Le attività di verifica hanno anche lo scopo di accertare lo stato di conservazione della struttura e delle attrezzature.

La verifica di conformità è conclusa non oltre 6 (sei) mesi dall'ultimazione dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Successivamente all'emissione del Certificato di Verifica di Conformità, si procede allo svincolo della cauzione prestata a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto.

Si rinvia alle disposizioni di cui all'art. 103 del Codice, in quanto applicabili.

37 Risoluzione e recesso

37.1 Clausola risolutiva espressa

1. L'inadempimento delle obbligazioni di cui all'art. Sezione III13.2 (Progettazione esecutiva) e/o la mancata sottoscrizione del contratto di finanziamento dell'opera nei 12 (dodici) mesi successivi alla sottoscrizione della Concessione, da parte del Concessionario è causa di risoluzione di diritto del Contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile.
2. L'effetto risolutivo si produce in conseguenza della mera ricezione da parte del Concessionario della comunicazione della volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa effettuata dal Concedente

entro 30 (trenta) giorni dall'inadempimento, senza che occorra alcun atto di costituzione in mora o di diffida ad adempiere.

3. Ricorrendo le circostanze sopra specificate, il Contratto si intende risolto di diritto, a prescindere da ogni valutazione, già preventivamente effettuata dalle Parti con il presente atto, in ordine alla gravità ed importanza dell'inadempimento, senza che nulla sia dovuto al Concessionario a titolo di rimborso e/o di indennizzo, ivi incluso qualunque costo sostenuto dal Concessionario per le attività di progettazione.
4. In caso di risoluzione di diritto del Contratto, fatta salva la prova di ulteriori danni.
5. Spettano al Concedente:
 - a. i danni diretti, indiretti e materiali, nessuno escluso, subiti e subendi dal Concedente in ragione dell'inadempimento e conseguente risoluzione;
 - b. tutti i costi necessari ad indire la gara per la selezione del nuovo Concessionario;
 - c. le penali a carico del concessionario.

37.2 Risoluzione per Inadempimento del Concessionario

1. Il Concedente potrà dar luogo a risoluzione della Concessione ai sensi dell'articolo 1454 del Codice civile, mediante comunicazione da inviare ai sensi del comma 2 del predetto articolo 1454, con l'attribuzione di un termine per l'adempimento ragionevole e comunque non inferiore a 90 (novanta) giorni qualora:
 - a) il Concessionario abbia sospeso o interrotto i Lavori per un periodo superiore a 180 (centottanta) giorni, ove la sospensione o interruzione non consegua a Evento Destabilizzante o Fatto del Concedente;
 - b) il Concessionario superi di 180 (centottanta) giorni il termine per il completamento dei lavori nell'Impianto previsto dal Cronoprogramma offerto in sede di gara, ove l'inosservanza del termine non consegua a Evento Destabilizzante o Fatto del Concedente;
 - c) il Concessionario sia incorso in violazioni del Contratto tali da pregiudicare in modo rilevante la funzionalità e/o la sicurezza dell'Impianto o dell'Erogazione dei Servizi, e non vi abbia posto rimedio entro 30 giorni dal ricevimento di intimazione scritta del Concedente;
 - d) il Concessionario abbia omesso di attivare le coperture assicurative previste dal presente capitolato, ovvero non provveda nel termine di gg. 30 (trenta) dalla constatazione;
 - e) il Concessionario versi in stato di conclamata insolvenza, ovvero ne sia dichiarato il fallimento, ovvero sia convocata l'assemblea dei soci del Concessionario per deliberarne la liquidazione o scioglimento;
 - f) il Concessionario violi gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

2. Resta fermo che il Concedente, nei limiti di quanto previsto dall'articolo 1455 del Codice civile potrà risolvere la Concessione ai sensi dell'articolo 1454 del Codice civile in caso di grave inadempimento del Concessionario agli obblighi previsti ai sensi del presente capitolato.
3. La diffida di cui al precedente paragrafo non produrrà, in nessun caso, gli effetti della comunicazione di cui all'art. 1456, c. 2, del Codice civile.
4. In pendenza del termine per l'adempimento indicato nella diffida di cui sopra, il Concedente:
 - a) Non potrà in nessun caso sospendere l'adempimento dei propri obblighi ai sensi del presente Capitolato;
 - b) Non potrà dar corso alla risoluzione;
 - c) Dovrà consentire al Concessionario la continuità di Erogazione dei Servizi, continuando a versare i relativi Corrispettivi;
 - d) Dovrà consentire al Concessionario la continuità di gestione dei Servizi Aggiuntivi e di incasso dei Ricavi Commerciali.
5. Alla scadenza del termine per l'adempimento indicato nella diffida di cui sopra, ove il Concessionario non abbia posto rimedio alla causa di risoluzione, il Concedente comunicherà la propria intenzione di risolvere la Concessione, di cui al presente Capitolato, al Concessionario.
6. Nei casi che comportano la risoluzione della Concessione per cause imputabili al Concessionario, l'Amministrazione - ai sensi del comma 8 dell'art. 176 del Codice - comunica per iscritto al concessionario e agli enti finanziatori l'intenzione di risolvere il rapporto. Gli enti finanziatori, ivi inclusi i titolari di obbligazioni e titoli analoghi emessi dal concessionario, entro 90 (novanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, possono indicare un operatore economico, che subentri nella Concessione, avente caratteristiche tecniche e finanziarie corrispondenti o analoghe a quelle previste nel bando di gara o negli atti in forza dei quali la Concessione è stata affidata, con riguardo allo stato di avanzamento dell'oggetto della Concessione alla data del subentro. L'operatore economico subentrante deve assicurare la ripresa dell'esecuzione della Concessione e l'esatto adempimento originariamente richiesto al concessionario sostituito entro il termine indicato dalla stazione appaltante. Il subentro dell'operatore economico ha effetto dal momento in cui la stazione appaltante vi presta il consenso.
7. In ogni caso è fatto salvo il diritto dell'Amministrazione di richiedere il risarcimento dei danni subiti.
8. Fatto salvo quant'altro espressamente indicato nel presente capitolato si applicano le disposizioni di cui all'art. 176 del D.Lgs. n. 50/2016.
9. La facoltà di cui al comma precedente può essere esercitata, nei seguenti casi:
 - a) superamento dell'importo massimo dovuto dal Concessionario a titolo di penali per ritardi in Fase di Progettazione e di costruzione ai sensi dell'art.29 del presente capitolato;
 - b) gravi vizi o difformità dell'opera;
 - c) perimento totale o parziale dell'opera dovuto a inadeguata o carente manutenzione;



- d) grave danneggiamento dell'opera dovuto aa inadeguata o carente manutenzione;
- e) superamento dell'importo massimo dovuto dal concessionario a titolo di penali per indisponibilità dell'opera ovvero per la mancata erogazione dei servizi;
- f) mancata sottoscrizione o intervenuta invalidità e inefficacia anche solo di una delle cauzioni e/o coperture assicurative di cui alla Sezione VI;
- g) violazione dei protocolli di legalità e dei patti di integrità;
- h) violazioni delle norme in materia di sicurezza e tutela del lavoro, contributive, fatto salvo quanto previsto dall'art.30 comma 5 del Codice, e fiscali.

10. In caso di risoluzione del Contratto, al fine di quantificare le somme dovute dal Concessionario in favore del Concedente, fatta salva la prova di ulteriori danni da risarcire, le Parti valutano le seguenti voci:

- a) qualora non abbia raggiunto la fase di Collaudo o non abbia superato il Collaudo con esito positivo:
 - danni diretti, indiretti e materiali, nessuno escluso, subiti e subendi dal Concedente in ragione dell'inadempimento e conseguente risoluzione;
 - tutti i costi necessari affinché l'opera sia realizzata/ripristinata conformemente alla Documentazione Progettuale approvata nei casi di cui al comma 9, lettere c), d) ed e);
 - tutti i costi necessari ad indire la gara per la selezione del nuovo Concessionario;
 - costi indicati nella contabilità dei lavori e sostenuti dal Concessionario per i soli lavori eseguiti conformemente alla Documentazione Progettuale approvata;
 - le penali a carico del Concessionario.
- b) Qualora l'opera abbia superato la fase di collaudo:
 - i danni diretti, indiretti e materiali, nessuno escluso, subiti e subendi dal Concedente in ragione dell'inadempimento e conseguente risoluzione;
 - tutti i costi necessari affinché l'opera sia realizzata/ripristinata conformemente alla Documentazione Progettuale approvata, nei casi di cui al precedente comma 9, lettere c), d) ed e);
 - tutti i costi necessari per indire, in conseguenza della risoluzione, la gara per la selezione del nuovo Concessionario;
 - i costi indicati nella contabilità dei lavori e sostenuti dal Concessionario per i soli lavori eseguiti conformemente alla Documentazione Progettuale approvata;
 - le penali a carico del Concessionario.

11. Al fine di quantificare gli importi dovuti a seguito della risoluzione, il Concedente e il Concessionario provvederanno a redigere, in contraddittorio tra loro e con la presenza del Direttore dei Lavori apposito verbale entro 10 (dieci) giorni successivi al provvedimento del Concedente che dichiara la risoluzione

del Contratto. Qualora le Parti siglino tale verbale senza contestazioni, i fatti e i dati registrati si intendono definitivamente accertati. Il verbale definisce il termine, comunque non superiore a 60 (sessanta) giorni dalla risoluzione del Contratto, entro il quale gli importi dovuti dovranno essere corrisposti.

12. Le eventuali somme spettanti al Concessionario sono destinate prioritariamente, salvo i privilegi di Legge, al soddisfacimento dei crediti dei Finanziatori del Concessionario e sono indisponibili da parte di quest'ultimo e fino al completo soddisfacimento di detti crediti.
13. Nelle more dell'individuazione di un Concessionario subentrante, qualora l'opera abbia superato il Collaudo ed esclusivamente nella misura in cui sia necessario a garantire esigenze di continuità del servizio pubblico, il Concessionario è tenuto ad assicurare la gestione alle medesime modalità e condizioni del Contratto.

37.3 Risoluzione per inadempimento del Concedente

La risoluzione per inadempimento ascrivibile al concedente è prevista:

1. in caso di ragionevole probabilità di modifiche nella forma giuridica o nelle attribuzioni del Concedente, cui possa conseguire pregiudizio alla Concessione;
2. fatto del Concedente che dia luogo a:

- a. sospensione dei Lavori di durata superiore a 180 giorni;
- b. sospensione nell'Erogazione dei Servizi per un periodo superiore a 180 giorni;

il Concessionario potrà risolvere la presente Convenzione previo invio al Concedente di una diffida ai sensi dell'articolo 1454 del Codice civile assegnando a tal fine al Concedente un termine per adempiere non inferiore a 60 giorni, decorso il quale il Concessionario potrà dichiarare risolta la presente Convenzione.

3. In caso di risoluzione ai sensi del precedente paragrafo, il Concedente dovrà prontamente corrispondere al Concessionario, ai sensi dell'articolo 176 del Codice, i seguenti importi:

la remunerazione delle attività svolte dal Concessionario in relazione all'Intervento, pari a:

ove l'Impianto non abbia ancora superato la fase di collaudo:

- i costi effettivamente sostenuti dal Concessionario, compresi i costi per la progettazione, i costi eventualmente sostenuti per allacciamenti, spostamenti di sottoservizi, realizzazione di opere compensative, ivi compresi i relativi oneri finanziari al netto di quanto percepito dal Concessionario a titolo di Contributo;

ove l'Impianto abbia superato la fase di collaudo:

- il valore delle opere realizzate oltre agli oneri accessori (al netto degli ammortamenti) ivi compresi i relativi oneri finanziari, al netto di quanto percepito dal Concessionario a titolo di Contributo;

- le penali eventualmente dovute a terzi e ogni altro costo sostenuto o da sostenere da parte del Concessionario in conseguenza della risoluzione, comprensivo degli eventuali oneri dovuti – a qualsivoglia titolo ed anche a titolo di costi di rottura della provvista – in dipendenza della anticipata estinzione dei Finanziamenti e/o dei contratti finanziari derivati stipulati in relazione a questi ultimi;
 - un indennizzo, a titolo di risarcimento del mancato guadagno pari al 10% (dieci per cento) del valore dei Lavori non ancora eseguiti ove la risoluzione abbia luogo prima dell'Ultimazione; ovvero al 10% (dieci per cento) del valore dei Servizi non ancora erogati valutati sulla base del Piano Economico Finanziario ove la risoluzione abbia luogo dopo l'Ultimazione.
4. L'efficacia della revoca o risoluzione della Concessione sarà subordinata al pagamento da parte del Concedente di tutti gli importi previsti al precedente paragrafo, e dovrà essere fatta valere dal Concessionario.
5. Fatto salvo quant'altro espressamente indicato nella presente convenzione si applicano le disposizioni di cui all'art. 176 del D.Lgs. n. 50/2016.

37.4 Recesso della convenzione

1. Il Concedente potrà recedere dal contratto per gravi, inderogabili e giustificati motivi di pubblico interesse previa comunicazione scritta al Concessionario, unitamente ai motivi, e previo riscontro congiunti degli stessi.
2. A decorrere dalla data di efficacia del recesso, il Concessionario dovrà redigere apposito verbale di consegna in contraddittorio con il Concedente.
3. In caso di recesso, saranno rimborsati al Concessionario:
la remunerazione delle attività svolte dal Concessionario in relazione all'Intervento, pari a:
ove l'Impianto non abbia superato la fase di collaudo:
 - i costi effettivamente sostenuti dal Concessionario, compresi i costi per la progettazione, i costi eventualmente sostenuti per allacciamenti, spostamenti di sottoservizi, ivi compresi i relativi oneri finanziari, al netto di quanto percepito dal Concessionario a titolo di Contributoove l'Impianto abbia superato la fase di collaudo:
 - il valore delle opere realizzate oltre agli oneri accessori (al netto degli ammortamenti), ivi compresi i relativi oneri finanziari, al netto di quanto percepito dal Concessionario a titolo di Contributo;
 - le penali eventualmente dovute a terzi e ogni altro costo sostenuto o da sostenere da parte del Concessionario in conseguenza della risoluzione, comprensivo degli eventuali oneri dovuti – a qualsivoglia titolo ed anche a titolo di costi di rottura della provvista – in

dipendenza della anticipata estinzione dei Finanziamenti e/o dei contratti finanziari derivati stipulati in relazione a questi ultimi;

- un indennizzo, a titolo di risarcimento del mancato guadagno pari al 10% (dieci per cento) del valore dei Lavori non ancora eseguiti ove la risoluzione abbia luogo prima dell'Ultimazione;
- ovvero al 10% (dieci per cento) del valore dei Servizi non ancora erogati valutati sulla base del Piano Economico Finanziario ove il recesso abbia luogo dopo l'Ultimazione.

4. L'efficacia del recesso della Convenzione è sottoposta alla condizione del pagamento di tutte le somme previste nel presente articolo.

37.5 Risoluzione per Forza Maggiore

1. In caso di forza maggiore protratta per più di 180 (centottanta) giorni ciascuna delle Parti potrà dar luogo a risoluzione della Concessione ai sensi dell'articolo 1463 del Codice civile.

Ove l'Impianto non abbia superato la fase di collaudo:

- i costi effettivamente sostenuti dal Concessionario, compresi i costi per la progettazione, i costi eventualmente sostenuti per allacciamenti, spostamenti di sottoservizi, ivi compresi i relativi oneri finanziari, al netto di quanto percepito dal Concessionario a titolo di Contributo.

Ove l'Impianto abbia superato la fase di collaudo:

- il valore delle opere realizzate oltre agli oneri accessori (al netto degli ammortamenti) ivi compresi i relativi oneri finanziari, al netto di quanto percepito dal Concessionario a titolo di Contributo;
- le penali eventualmente dovute a terzi e ogni altro costo sostenuto o da sostenere da parte del Concessionario in conseguenza della risoluzione, comprensivo degli eventuali oneri dovuti – a qualsivoglia titolo ed anche a titolo di costi di rottura della provvista – in dipendenza della anticipata estinzione dei Finanziamenti e/o dei contratti finanziari derivati stipulati in relazione a questi ultimi.

2. L'efficacia della risoluzione della Concessione sarà subordinata al pagamento da parte del Concedente di tutti gli importi previsti al presente paragrafo.

37.6 Risoluzione del contratto per reati accertati e decadenza della attestazione di qualificazione

1. Il Concedente ha l'obbligo di risolvere il contratto nei seguenti casi:

- a. la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;

- b. un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
 - c. una sentenza di condanna del Concessionario passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80, comma 1, del Codice;
 - d. il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di altro strumento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento ai sensi dell'articolo 3, comma 9-bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, e dell'articolo Sezione VIII.43.
2. Nei casi di cui al comma 1, fatta salva la prova di ulteriori danni, spettano al Concedente:
- a. i danni diretti, indiretti e materiali, nessuno escluso, subiti e subendi dal Concedente in ragione dell'inadempimento e conseguente risoluzione;
 - b. tutti i costi necessari ad indire la gara per la selezione del nuovo Concessionario;
 - c. le penali a carico del Concessionario.

37.7 Sostituzione del Concessionario

1. Qualora si verifichino le condizioni di risoluzione del Contratto per inadempimento del Concessionario, i Finanziatori, ai sensi dell'art. 176, comma 8, del Codice, possono impedire la risoluzione designando una società che subentri nella Concessione in luogo del Concessionario e ne assuma i diritti e gli obblighi.
2. Qualora, entro i 60 (sessanta) giorni successivi al ricevimento della comunicazione del Concedente ai sensi dell'art. 176, comma 8, del Codice, i Finanziatori manifestino la propria intenzione di esercitare il diritto di sostituzione del Concessionario, il Concedente si impegna a sospendere la risoluzione del Contratto per i 90 (novanta) giorni successivi alla scadenza del termine contenuto nella diffida ad adempiere (ovvero nei casi in cui tale diffida non sia prevista, dal ricevimento della comunicazione del Concedente, effettuata secondo le modalità di cui all'art. 176, comma 8, del Codice, di avvalersi della facoltà di promuovere la risoluzione). Ove tale termine decorra senza che i Finanziatori abbiano designato il soggetto subentrante, il Contratto si intenderà risolto di diritto.
3. Il Concedente provvederà a formalizzare il rapporto convenzionale con la società designata dai Finanziatori a condizione che:
 - a. la società abbia i requisiti soggettivi, tecnici e finanziari almeno corrispondenti a quelli richiesti dalla Documentazione di Gara, avendo comunque riguardo allo stato di avanzamento della Concessione alla data del subentro;
 - b. la società si impegni ad assicurare la ripresa dell'esecuzione della Concessione e l'esatto adempimento originariamente richiesto al Concessionario sostituito, entro i 90 (novanta) giorni successivi alla formalizzazione del rapporto convenzionale con la società designata, ovvero nel termine più ampio che verrà, ove necessario, assegnato dal

Concedente. Le Parti si impegnano, sussistendo le condizioni di cui al precedente comma 2, a porre in essere e formalizzare ogni altro atto di loro competenza finalizzato a perfezionare il subentro.

4. Qualora i Finanziatori non individuino la società subentrante ai sensi del comma 2 ovvero qualora la società subentrante non rispetti gli impegni assunti entro i termini stabiliti al comma 3, il Concedente procede alla risoluzione del Contratto, con l'obbligo a carico del Concessionario di consegnare tutti i beni immobili al Concedente liberi da qualsivoglia vincolo, trascrizione, ipoteca, peso pregiudizievole della proprietà. A tal fine sarà redatto apposito verbale da sottoscrivere entro i 30 (trenta) giorni successivi.

38 Esecuzione in danno

Qualora il Concessionario ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto della Concessione con le modalità ed entro i termini previsti, l'Amministrazione potrà ordinare ad altra ditta l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso dal Concessionario stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati all'Amministrazione.

Per il risarcimento dei danni ed il pagamento di penali, l'Amministrazione potrà rivalersi, mediante trattenute, sul deposito cauzionale di cui alla Sezione VI, che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrato.

39 Cessazione, revoca per motivi di interesse pubblico

La Concessione può essere revocata dall'Amministrazione per motivi di pubblico interesse ai sensi dell'art. 176, comma 4 del Codice. L'efficacia della revoca della Concessione è sottoposta alla condizione del pagamento da parte dell'Amministrazione delle somme previste dal medesimo comma 4 dell'art. 176 del Codice.

Sezione VIII Norme Finali

40 Responsabilità

Il Concessionario è responsabile nei confronti dell'Amministrazione dell'esatto adempimento delle prestazioni oggetto del contratto.

È, altresì, responsabile nei confronti dell'Amministrazione e dei terzi dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti ed indiretti, causati a cose o persone e connessi all'esecuzione del contratto, anche se derivanti dall'operato dei suoi dipendenti e consulenti, nonché dall'operato di eventuali subappaltatori.

È fatto obbligo al Concessionario di mantenere l'Amministrazione sollevata ed indenne da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi.

41 Proprietà intellettuale

Il Concessionario sarà responsabile dell'ottenimento della titolarità, licenze e diritti di utilizzazione di tutti i beni, servizi e sistemi brevettati o, comunque, oggetto di tutela industriale e se ne assumerà ogni onere, garantendo il loro legittimo utilizzo e godimento.

Alla scadenza, recesso o risoluzione della Concessione, l'uso delle tecnologie, dei brevetti e delle idee originali adottate in relazione all'Intervento, verrà consentito al Concedente, nei limiti delle sole finalità di gestione, riparazione e manutenzione dell'Impianto, ferma restando la titolarità esclusiva del Concessionario.

42 Registrazione – Spese relative alla stipula del Contratto e Regime tributario

La Convenzione è soggetta a registrazione.

Ciascuna delle Parti è responsabile per il pagamento delle spese da essa sostenute in relazione alla redazione, negoziazione e sottoscrizione del presente atto. Tutti gli oneri, i costi e le spese, comprese quelle fiscali e notarili, e gli atti esecutivi del presente atto, ivi comprese le spese di bollo e di registro, sono a carico del Concessionario.

43 Obbligo di Tracciabilità dei flussi finanziari

Il Concessionario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 ed al Decreto Legge 12 novembre 2010, n. 187 convertito in Legge 17 dicembre 2010, n. 217, nonché alle eventuali modifiche normative, impegnandosi, altresì, ad adeguarsi a quanto previsto dalle Linee guida Antimafia di cui all'articolo 3 quinquies del D.L. 25 settembre 2009, n. 135, convertito dalla Legge 20 novembre 2009, n. 166, emanate con Comunicato del Ministero dell'Interno del 19 aprile 2011. Conseguentemente, qualsiasi pagamento dovuto al Concessionario, ai sensi della Convenzione, sarà effettuato presso uno o più conti correnti bancari o postali, accesi dal Concessionario stesso presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A., nel rispetto delle prescrizioni contenute nella normativa vigente, per effettuare tutti i movimenti finanziari relativi alla Concessione di cui alla presente Convenzione.

Tutti i movimenti finanziari relativi alla Convenzione devono essere registrati su tali conti correnti bancari o postali e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario, postale o altro strumento di pagamento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni pena la risoluzione della presente Convenzione.

Il Concessionario potrà utilizzare sistemi diversi dal bonifico bancario o postale, nei limiti consentiti dalla normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

Il Concessionario si impegna a inserire in tutti i contratti sottoscritti con i subappaltatori, sub affidatari e sub contraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale le parti assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136. Il Concessionario si

impegna altresì a dare immediata comunicazione al Concedente della eventuale notizia dell'inadempimento dei propri subappaltatori e subcontraenti agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

44 Trattamento di dati personali

Il Concessionario è tenuto ad osservare, nell'espletamento della prestazione affidata, nonché di quelle eventualmente aggiuntive realizzabili ai sensi del capitolato o della legge, il D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", nonché tutte le altre disposizioni connesse emanate anche dall'Autorità Garante per la Privacy.

Ai sensi dell'art. 29 del predetto D.Lgs. n. 163/2003, il Concessionario è designato dall'Amministrazione quale Responsabile del trattamento dei dati personali (d'ora in poi Responsabile).

Il Responsabile, al termine delle attività connesse alla sua funzione e delle prestazioni contrattualmente previste, consegna all'Amministrazione tutte le informazioni raccolte con qualsiasi modalità, (cartacee e/o elettroniche) e i supporti informatici rimovibili eventualmente utilizzati.

Inoltre, il Responsabile distrugge tutte le informazioni registrate su supporto fisso, documentando per iscritto l'adempimento di tale operazione.

L'Amministrazione, successivamente alla stipula del contratto, fornirà al Responsabile ulteriori istruzioni ove ritenuto necessario.

Il Responsabile, per effetto delle attribuzioni conferite dall'Amministrazione, in caso di eventuali violazioni del Codice, nonché dei provvedimenti dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, è perseguibile con le sanzioni amministrative e penali prescritte dal Codice stesso.

L'Amministrazione, nella sua qualità di Concedente, si riserva la facoltà di risolvere il contratto nel caso in cui l'inadempimento rispetto agli obblighi in materia di trattamento dei dati personali sia tale da non consentire la regolare prosecuzione del rapporto contrattuale.

Il Responsabile risponde, ai sensi dell'art. 2049 c.c., per qualsiasi danno cagionato all'Amministrazione o a terzi da atti, fatti o omissioni posti in essere in violazione delle disposizioni del Codice anche dai propri incaricati del trattamento e dagli amministratori di sistema.

Per tutto quanto non previsto nel presente articolo si fa rinvio alla disciplina vigente in materia di protezione dei dati personali.

45 Risoluzione delle Controversie

Qualora nel corso della Concessione, si verifichino i presupposti di cui all'articolo 205 (Accordo bonario) del Codice, verrà adottata la procedura per la definizione dell'accordo bonario ivi prevista. È in ogni caso ammesso, il ricorso all'istituto della transazione, nel rispetto delle norme del Codice civile e di quanto disposto dall'articolo 208 (Transazione) del Codice.

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra il Concedente e il Concessionario sulla Convenzione oggetto del presente Capitolato, inerenti, inter alia, la sua interpretazione, validità, efficacia,

esecuzione, decadenza, nessuna esclusa, saranno devolute al foro di Roma, con esclusione di ricorso a qualsiasi forma di arbitrato.



agenzia
industrie
difesa

ALLEGATO 1

MATRICE DEI RISCHI

Località: STABILIMENTO MILITARE PROPELLENTI – FONTANA LIRI (FR) – ID 1659

Oggetto: Concessione in gestione della centrale idroelettrica dello Stabilimento Militare Propellenti di Fontana Liri (adeguamento funzionale, esercizio, gestione e manutenzione)

Piazza della Marina, 4– 00196 ROMA
Posta elettronica: aid@aid.difesa.it
Posta elettronica certificata: aid@postacert.difesa.it
Tel: 06/36804563 Fax: 06/3680 3921
P.I. 07281771001 – C.F. 972541705

Tabella 1 – Allocazione dei rischi in fase di Progettazione

Rischi	Descrizione	Probabilità del verificarsi del rischio (nulla, minima, bassa, media, alta)	Effetti (maggiori costi e/o ritardi associati al verificarsi del rischio)	Strumenti per la mitigazione del rischio	Rischio a carico del Concessionario (SI/NO)	Rischio a carico del Concedente (SI/NO)	Articolo del Capitolato che identifica il Rischio
FASE DI PROGETTAZIONE							
Rischi di progettazione	Rischi che possono sopraggiungere durante la fase di progettazione per maggiore complessità non prevedibile dell'opera da progettare.	bassa	Ritardi e/o maggiori costi.	Sopralluoghi preventivi precedenti alla formulazione dell'offerta, Rilievi accurati durante la fase di progettazione.	SI	NO	Sezione III.13 Sezione IV.18 Sezione VII.37
Rischio di valutazione	Rischio di errata valutazione dei costi e dei tempi di costruzione.	bassa	Maggiori oneri e tempi di realizzazione delle opere di adeguamento.	Redazione di livelli di progettazione accurata e affidabile.	SI	NO	Sezione III.13 Sezione IV.18 Sezione VII.37
Rischi normativi	Rischio che modifiche normative imprevedibili al momento della firma del contratto determinino un aumento dei costi di progettazione.	media	Ritardi e/o maggiori costi.	Assessment contrattuale	SI	NO	Sezione IV18.1
		media	Ritardi e mancati ricavi	Assessment contrattuale	NO	SI	Sezione IV18.1

Rischio amministrativo	Rischio connesso al notevole ritardo o al diniego nel rilascio di autorizzazioni.	bassa	Ritardi.	Stabilire ed individuare preventivamente gli Enti pubblici e privati con i quali interfacciarsi, promuovere CdS.	SI	NO	Sezione IV.18
		bassa	Ritardi.	Stabilire ed individuare preventivamente gli Enti pubblici e privati con i quali interfacciarsi, promuovere CdS.	NO	SI	Sezione IV.18
Rischio dovuto a cause di forza maggiore	Rischio dovuto a eventi imprevedibili e imprevedibili, idonei a rendere impossibile l'adempimenti degli adempimenti contrattuali.	minima	Risoluzione contrattuale e riequilibrio economico finanziario	Assessment contrattuale	SI	NO	Sezione VII.26 Sezione VII37.5
		minima	Risoluzione contrattuale e riequilibrio economico finanziario	Assessment contrattuale	NO	SI	Sezione VII.26 Sezione VII37.5

Tabella 2 – Allocazione dei rischi in fase di Costruzione

Rischi	Descrizione	Probabilità del verificarsi del rischio (nulla, minima, bassa, media, alta)	Effetti (maggiori costi e/o ritardi associati al verificarsi del rischio)	Strumenti per la mitigazione del rischio	Rischio a carico del Concessionario (SI/NO)	Rischio a carico del Concedente (SI/NO)	Articolo del Capitolato che identifica il Rischio
FASE DI COSTRUZIONE							
Rischio di fornitura	Rischio di inadempimenti contrattuali di fornitori e subappaltatori.	bassa	Ritardi e/o maggiori costi.	Verifica requisiti finanziari, organizzativi e tecnico-professionali di soggetti terzi. Monitoraggio periodico dei subappaltatori.	SI	NO	Sezione III13.3 Sezione IV.18 Sezione VII37.2
Rischio di difformità e di collaudo	Rischio di esecuzione dell'opera difforme dal progetto e rischio che le opere di adeguamento non superino le prove di collaudo previste a fine esecuzione dei lavori.	bassa	Ritardi e/o maggiori costi e/eventuali minori ricavi per sopperire alle difformità.	Redazione accurata della soluzione progettuale, in particolare nel Progetto Esecutivo.	SI	NO	Sezione III13.3 Sezione III.14 Sezione IV.18 Sezione VII37.2
Rischio Ambientale	Rischio contaminazione dell'area di intervento nel corso delle lavorazioni di adeguamento.	media	Maggiori costi di gestione e/o minori ricavi.	Efficace Direzione Lavori, e redazione di Studio di Fattibilità Ambientale dell'intervento	SI	NO	Sezione IV.18

Rischio sicurezza sul lavoro	Rischio che a causa di un incidente sul lavoro debba essere temporaneamente o indefinitamente bloccato il cantiere	bassa	Mancato guadagno, penali, risoluzione contrattuale.	Efficace individuazione, analisi e valutazione dei Rischi	SI	NO	Sezione IV.18 Sezione VII37.2
Rischio delle relazioni industriali	Rischio legato alle relazioni con altri soggetti (parti sociali) che influenzino negativamente costi e tempi della consegna.	bassa	Maggiori oneri e tempi di realizzazione delle opere di adeguamento.	Fungibilità lavorazioni e prodotti	SI	NO	Sezione IV.18
Rischio di mercato	Rischio di aumento del costo dei materiali da costruzione e dei costi indiretti di cantiere, o di inadeguatezza o indisponibilità di quelli previsti nel progetto.	media	Maggiori costi.	Efficace cantierizzazione e scelta dei fornitori.	SI	NO	Sezione IV.18
Rischi normativi	Rischio che modifiche normative imprevedibili al momento della firma del contratto determinino un aumento dei costi di costruzione.	media	Ritardi e/o maggiori costi.	Assessment contrattuale	SI	NO	Sezione IV18.1
		media	Ritardi e/o maggiori costi.	Assessment contrattuale	NO	SI	Sezione IV18.1
Rischio di ritardo	Rischio che alcuni eventi di cui ai punti precedenti possano comportare uno slittamento dell'avvio della produzione.	bassa	Minori ricavi e penali.	Redazione di livelli di progettazione accurata e affidabile, Direzione lavori accorta.	SI	NO	Sezione III13.3 Sezione IV.18 Sezione VII37.2

		bassa	Minori ricavi	Penali	NO	SI	Sezione III13.3 Sezione IV.18 Sezione VII37.2
Rischio di interferenze	Rischio di interferenze di sopra e sottoservizi, legato alla presenza nei tratti interessati dai lavori di servizi di varia natura (es. acqua, gas, energia elettrica, cavi, fibra ottica, ecc.).	nulla	---	---	NO	NO	---
Rischio dovuto a cause di forza maggiore	Rischio dovuto a eventi imprevedibili, idonei a rendere impossibile l'adempimenti degli adempimenti contrattuali.	minima	Risoluzione contrattuale e riequilibrio economico finanziario	Assessment contrattuale	SI	NO	Sezione VII.26 Sezione VII37.5
		minima	Risoluzione contrattuale e riequilibrio economico finanziario	Assessment contrattuale	NO	SI	Sezione VII.26 Sezione VII37.5

Tabella 3 – Allocazione dei rischi in fase di Gestione

Rischi	Descrizione	Probabilità del verificarsi del rischio (nulla, minima, bassa, media, alta)	Effetti (maggiori costi e/o ritardi associati al verificarsi del rischio)	Strumenti per la mitigazione del rischio	Rischio a carico del Concessionario (SI/NO)	Rischio a carico del Concedente (SI/NO)	Articolo del Capitolato che identifica il Rischio
FASE DI GESTIONE							
Rischio di domanda	Rischio che il bacino di riferimento o aggredibile subisca dei mutamenti, qualitativi o quantitativi, che non permettono la realizzazione del cash flow previsto.	minima	Diminuzione dei ricavi.	Assessment di mercato	SI	NO	Sezione IV.18
		minima	Diminuzione dei ricavi.	Assessment di mercato	NO	SI (limitata alla FEE di vendita)	Sezione IV.16 Sezione IV.18
Rischio di disponibilità	Rischio di indisponibilità totale o parziale dell'impianto in relazione agli standard tecnici e funzionali stabiliti dal contratto anche per obsolescenza tecnica.	bassa	Diminuzione dei ricavi.	Efficace manutenzione preventiva e a richiesta	SI	NO	Sezione IV.18
		bassa	Diminuzione dei ricavi.	Efficace controllo sulle attività di manutenzione svolte dal Concessionario	NO	SI (limitata alla FEE di vendita)	Sezione IV.16 Sezione IV.18
Rischio di performance	Rischio che la struttura messa a disposizione non raggiunga gli obiettivi di produzione stimati preventivamente.	media	Diminuzione dei ricavi.	Efficace manutenzione preventiva / Monitoraggio, per assicurare un livello di	SI	NO	Sezione IV.18

				produttività costante.			
		media	Diminuzione dei ricavi.	Monitoraggio delle attività svolte dal Concessionario per accertarsi un livello di produttività costante.	NO	SI (limitata alla FEE di vendita)	Sezione IV.16 Sezione IV.18
Rischio di valutazione	Rischio che i costi stimati per la gestione e manutenzione pluriennale, non siano adeguati.	bassa	Ritardi e/o maggiori costi e/o minori ritardi.	Corretta pianificazione economica	SI	NO	Sezione IV.18
Rischio finanziario	Rischio di mancata sottoscrizione del contratto di finanziamento. Rischio di oscillazione del valore dei tassi d'interesse relativi al contratto di finanziamento stipulato per la realizzazione dell'investimento.	bassa	Risoluzione del contratto. Maggiori costi finanziari.	Corretta pianificazione finanziaria	SI	NO	Sezione IV.18 Sezione VII37.1



Rischio Ambientale	Rischio che le acque utilizzate per la produzione vengano contaminate durante il ciclo produttivo a causa di malfunzionamenti delle componenti meccaniche delle opere di presa e qualsiasi altro tipo di rischio ambientale derivante dall'utilizzo dell'impianto.	media	Maggiori costi di gestione e/o minori ricavi.	Efficace manutenzione preventiva / Monitoraggio	SI	NO	Sezione IV.18
Rischio sicurezza sul lavoro	Rischio che a causa di un incidente sul lavoro debba essere temporaneamente o indefinitamente terminata la produzione	bassa	Mancato guadagno, penali, risoluzione contrattuale.	Efficace individuazione, analisi e valutazione dei Rischi	SI	NO	Sezione IV.18 Sezione VII37.2
		minima	Mancato guadagno, penali, risoluzione contrattuale.	Monitoraggio sul rispetto delle normative in materia di sicurezza	NO	SI (limitata alla FEE di vendita)	Sezione IV.16 Sezione IV.18 Sezione VII37.2
Rischio obsolescenza tecnica	Rischio che le tecnologie adottate per l'adeguamento dell'Asset produttivo non assicurino standard innovativi e in linea con i maggiori <i>benchmark</i> del settore.	bassa	Maggiori costi di gestione e/o minori ricavi.	Adeguate progettazione esecutiva e costante indagine sulle tecnologie più all'avanguardia per eventuali adeguamento dell'Asset	SI	NO	Sezione IV.18

Rischio di offerta	Rischio che facciano ingresso nel mercato nuovi <i>competitors</i> di settore.	nulla	---	---	NO	NO	---
Rischio di insolvenza	Rischio di insolvenza dei soggetti che devono pagare il prezzo dei servizi offerti.	nulla	---	---	NO	NO	---
Rischio di valore residuale	Rischio di restituzione alla fine del rapporto contrattuale di un bene di valore inferiore alle attese.	minima	Deprezzamento asset	Attenta valutazione preventiva degli elaborati progettuali e del piano di manutenzione. Monitoraggio delle attività svolte dal Concessionario. Penali	NO	SI	Sezione IV.18 Sezione VII.30
Rischio di mercato	Rischio derivato dalla mutazione dei prezzi di mercato dell'energia, e aumento dei costi delle forniture e servizi di contorno utili al corretto funzionamento della central	media	Maggiori costi di gestione e/o minori ricavi.	Assessment contrattuale sull'equilibrio finanziario tra Concedente e Concessionario	SI	NO	Sezione IV.18
		minima	Maggiori costi di gestione e/o minori ricavi.	Assessment contrattuale sull'equilibrio finanziario tra Concedente e Concessionario	NO	SI (limitata alla FEE di vendita)	Sezione IV.16 Sezione IV.18

Rischi normativi	Rischio che modifiche normative imprevedibili al momento della firma del contratto determinino un aumento dei costi di gestione.	media	Ritardi e/o maggiori costi.	Assessment contrattuale	SI	NO	Sezione IV18.1
		media	Ritardi e/o maggiori costi.	Assessment contrattuale	NO	SI	Sezione IV18.1
Rischio dovuto a cause di forza maggiore	Rischio dovuto a eventi imprevedibili e idonei a rendere impossibile l'adempimenti degli adempimenti contrattuali.	minima	Risoluzione contrattuale e riequilibrio economico finanziario	Assessment contrattuale	SI	NO	Sezione VII.26 Sezione VII37.5
		minima	Risoluzione contrattuale e riequilibrio economico finanziario	Assessment contrattuale	NO	SI	Sezione VII.26 Sezione VII37.5